

GE.SE.CO. ARZACHENA SRL
GESTIONE SERVIZI COMUNALI

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1

Aggiornato con delibera A.U. n. 13 del 12/03/2024

INDICE

PREMESSA

PARTE GENERALE

1 -IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

- 1.1 La responsabilità amministrativa
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 Le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001
- 1.4 Autori del reato
- 1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità della Società

2

2-ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

- 2.1 Obiettivi e finalità del modello
- 2.2 Elementi fondamentali del modello
- 2.3 Reati rilevanti per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
- 2.4 Metodologia di analisi: attività sensibili e rischio
- 2.5 Destinatari del Modello
- 2.6 Struttura organizzativa della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
- 2.7 Criteri di aggiornamento del modello

3- ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEL REATO

- 3.1 Mappatura e analisi del rischio
- 3.2 Analisi del sistema dei controlli interni

4- ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 Nomina, composizione e revoca dell'OdV
- 4.2 Funzioni e poteri dell'OdV
- 4.3 Flussi informativi verso l'OdV
- 4.4 La disciplina del "Whistleblowing"

5- TRASPARENZA

- 5.1 Ambito di applicazione dei regolamenti interni della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
- 5.2 Codice Etico
- 5.3 Formazione e comunicazione al personale
- 5.4 Diffusione e comunicazione del modello

6 – IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO E LE MISURE

3

- 6.1 Funzione e principi del sistema sanzionatorio
- 6.2 Le violazioni
- 6.3 Le misure da applicare al personale Ge.Se.Co.
- 6.4 Il titolare del potere sanzionatori

PARTE SPECIALE

7 – I “REATI PRESUPPOSTO” RILEVANTI NEL MOG DI GE.SE.CO. ARZACHENEA S.U.R.L.

- 7.1 Struttura della parte speciale
- 7.2 L'integrazione tra il MOG e la L. 190/2012

8 – SEZ. A: REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1 Premessa

8.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

8.3 Le fattispecie di reato previste dalla L. 190/2012

8.4 Aree di rischio

8.5 Divieti

8.6 Presidi esistenti

9 – SEZ. B: REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

9.1 Premessa

9.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001)

9.3 Aree di rischio

9.4 Divieti

9.5 Presidi esistenti

4

10 – SEZ. C: REATI SOCIETARI

10.1 Premessa

10.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

10.3 Aree di rischio

10.4 Divieti

10.5 Presidi esistenti

11 – SEZ. D: REATI TRIBUTARI

11.1 Premessa

11.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs.
231/2001)

11.3 Aree di rischio

11.4 Divieti

11.5 Presidi esistenti

12 – SEZ. E: REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Premessa

12.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)

12.3 Aree di rischio

12.4 Divieti

12.5 Presidi esistenti

5

13 – LE MISURE ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DI GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

13.1 Premessa

13.2 Responsabile anticorruzione

13.3 Obblighi di trasparenza

13.4 Aree a rischio

13.5 Misure anticorruzione obbligatorie

13.6 Misure anticorruzione ulteriori

13.7 Programmazione delle attività e degli interventi

13.8 Programma della trasparenza e dell'integrità

13.9 Accesso civico

PREMESSA

Il presente documento, integrato con le previsioni concernenti il D.Lgs. 231/2001, mira a realizzare le logiche introdotte dalla L. 6.11.2012, n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, finalizzata ad inserire nell’ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione. In particolare, costituisce attuazione del “secondo livello” in funzione delle indicazioni contenute nell’ambito del “Piano Nazionale Anticorruzione”, predisposto dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica (primo livello), allo scopo sia di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione sia di indicare gli interventi organizzativi ritenuti più opportuni, e della Deliberazione ANAC n° 1134/2017. La disciplina anticorruzione, infatti, è rivolta anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche (con esclusione del controllo “contrattuale), oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

L’attuazione delle descritte logiche avviene, tenendo conto delle dimensioni della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e dell’assetto organizzativo ed operativo, sulla base delle indicazioni contenute nel richiamato Piano Nazionale e della citata deliberazione ANAC. Quest’ultima, in particolare, prevede esplicitamente che “le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Depone in tal senso il tenore letterale dell’art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 che dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale». Come è noto l’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società”.

PARTE GENERALE

1-IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 La responsabilità amministrativa

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente.

Questa responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato o fatto illecito.

Nella definizione di ente vi rientrano le persone giuridiche e, quindi, le società, nonché le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli enti, i reati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

La responsabilità dell'ente si configura qualora:

- a) il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito;
- b) il fatto illecito abbia portato un *vantaggio* all'ente a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

Inoltre, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti aventi la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le fattispecie di reato

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (**c.d. reati presupposto**) individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina dello stesso.

I reati presupposto attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono raggruppabili nelle seguenti macro-famiglie:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
2. Reati informatici e di trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
3. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
6. Reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
7. Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s-bis del Decreto);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
9. Reati contro l'incolumità fisica, con particolare riferimento all'integrità sessuale femminile (articolo 25-quater.1 del Decreto);
10. Delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
11. Reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (articolo 25-sexies del Decreto e, all'interno del TUF, articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente");
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-novies del Decreto);
15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
16. Reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
17. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);

18. Reati transnazionali (art. 10, Legge 146/2006);
19. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto).
20. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommesse (art. 25 quaterdecies del Decreto)
21. Reati Tributari (art. 25 Quinquesdecies del Decreto).

Il D.lgs. n. 231/2001 è chiaramente in continua evoluzione e al suo interno nel corso degli anni sono state introdotte diverse nuove ipotesi di reato presupposto. Di seguito nella Parte Generale, in relazione alle varie attività concretamente svolte da Ge.Se.Co e al preventivo processo di “*risk assessment*”, saranno individuate le fattispecie rilevanti ai fini del presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo”.

1.3 Le sanzioni del Decreto legislativo n. 231/2001

Le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 231/2001 si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell’ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema di “quote”.

L’importo della singola quota varia da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economico/finanziaria dell’ente, allo scopo di assicurare l’effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- (1) della gravità del fatto;
- (2) del grado della responsabilità dell’ente;
- (3) dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

– l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;

– prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso e sia stato adottato e reso operativo un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggior rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

– l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

– la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

– il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

– l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

– il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

– l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;

– in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da 3 mesi a 2 anni, ma possono, in casi eccezionali, essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelativamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
 - abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
 - abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.
- c) In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere come oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori del reato

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, possono essere:

- soggetti in “posizione apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- soggetti “sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”, ossia i lavoratori dipendenti, o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Presupposti di esclusione della responsabilità della Società

Qualora il reato venga commesso da *soggetti in “posizione apicale”*, il Decreto presume la responsabilità dell'ente, salvo che non venga dimostrato che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi da soggetti "sottoposti", l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se "*l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Secondo le disposizioni del decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'ente.

13

Il Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

Per la prevenzione dei reati il modello deve:

– "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*";

– "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire*", nonché "*obblighi di informazione*" nei confronti dell'*Organismo di Vigilanza*;

– "*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati*";

– "*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*";

-*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

Con riferimento all'efficace attuazione del modello, si prevede:

– “una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nelle attività o nella normativa”;

– l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

2- ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

2.1 Obiettivi e finalità del modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da un insieme di disposizioni che richiamano i contenuti previsti sia nella Legge n. 190/2012 e sia nel Decreto Legislativo n. 231/2001, il cui scopo è quello di prevenire la commissione dei reati contemplate dalle predette normative.

Con l’adozione del presente modello la Società intende adempiere alle disposizioni normative al fine di migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema dei controlli interni.

Il Modello Organizzativo della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si propone di:

- individuare, attraverso un’analisi del contesto aziendale, e tra coloro che operano in nome e per conto della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., le aree sensibili (aree dell’organizzazione aziendale le cui attività possono presentare il rischio di commissione dei reati) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e della L. 190/2012, con la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle suddette disposizioni di legge, in un illecito suscettibile di sanzioni nei confronti dell’autore del reato e nei riguardi dell’azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato);
- prevedere eventualmente dei protocolli di condotta e delle procedure dirette ad attuare le decisioni della Società in base ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati previsti dal presente decreto;
- informare tutti coloro che tengano comportamenti illeciti che la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. applicherà i provvedimenti previsti dal codice etico e dal codice di comportamento adottato dalla Società, ricorrendo, in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nei predetti codici, alle sanzioni indicate nel D.lgs. 231/2001 e nella L. 190/2012;

- attuare un sistema di controlli di carattere preventivo al fine di escludere quei comportamenti che possano attribuire una responsabilità amministrativa alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e ai soggetti che operano nelle aree a rischio;
- prevedere degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello;
- consentire costantemente azioni di monitoraggio e controllo interne, in quegli ambiti aziendali maggiormente esposti alla commissione di reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 diretti a prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi;
- evidenziare che verrà attuato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel presente Modello.

L'adozione del modello è finalizzata a rafforzare i controlli all'interno della Società Ge.Se.Co. al fine di prevenire la commissione dei reati, previsti ai sensi del Decreto 231/2001 e della L. n. 190/2012, da parte dei soggetti che ricoprono posizioni apicali e dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il presente Modello si propone di raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- portare a conoscenza di tutti coloro che operano in nome e per conto della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. i rischi in cui è possibile incorrere in caso di violazione delle procedure aziendali e delle modalità comportamentali stabilite dalla predetta Società per la prevenzione del rischio stesso;

- ribadire che le violazioni delle procedure dirette alla prevenzione dei reati sono sanzionabili dall'azienda qualora fossero contrarie alle disposizioni di legge e ai principi del Codice Etico aziendale.

Il modello organizzativo predisposto dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. tiene conto della struttura e dei servizi affidati alla Società oltre che della sua organizzazione.

Ai fini della predisposizione del modello *de quo*, la Società, ha effettuato in via preliminare un'analisi del proprio contesto aziendale e successivamente un'analisi delle aree di attività che potrebbero presentare dei profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati disciplinati dal Decreto. In modo particolare sono stati analizzati: la funzione della Società, il contesto societario, l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento all'affidamento di lavori, servizi e forniture, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento dei diversi servizi.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- ad individuare le attività sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che si manifestino i reati indicati nel decreto, mediante il reperimento delle informazioni con i responsabili delle funzioni aziendali;
- ad effettuare un'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- ad effettuare una valutazione dei rischi di commissione di reato;
- ad attuare un sistema di controllo interno diretto ad evitare i comportamenti illeciti nei vari servizi della Società;
- individuare degli strumenti o procedure dirette a prevenire la commissione dei reati, necessari per la prevenzione dei reati.

Il modello organizzativo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., ispirandosi alle norme contenute nel Decreto Legislativo 231/2001 e nella L. n. 190/2012, contiene al suo interno:

- l'indicazione dei soggetti destinatari del presente modello;
- l'indicazione delle attività sensibili che possono presentare il rischio di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- I principi generali e il Codice Etico;
- le modalità di aggiornamento.

2.2 Elementi fondamentali del Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "il Modello") è parte integrante dei regolamenti aziendali e si pone come uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo interno della Società.

Il Modello ispirato alle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 25.09.2014.

Il sistema di controllo interno della Società si basa sul modello organizzativo e sui principi di seguito elencati:

- Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dall'Amministratore Unico;

- Ruoli e responsabilità: resi noti a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo (principio della *segregation of duties*), ciò anche sulla base della specifica preparazione del personale.
- Procedure: sono fondate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio di documentabilità del controllo effettuato. La Società è sensibile all'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei, comunque nel rigoroso rispetto del Regolamento EU 679/2016 (GDPR).
- Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice di Comportamento, sia in modo continuo tramite formazione sul campo dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per lo svolgimento delle attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti inoltre incontri informativi per il management per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

2.3 Reati rilevanti per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

17

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., così come disposto dall'art. 6 comma 2, *lett. a)* del Decreto Legislativo n. 231/2001, secondo cui "*occorre individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*", ha aggiornato le precedenti analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata aggiornata, anche con il supporto di professionisti esterni, tramite lo studio della documentazione aziendale interna e le indicazioni dei responsabili delle singole aree di attività e dei loro diretti collaboratori, come meglio indicato nel paragrafo che segue.

Sulla base dell'analisi così rinnovata sono stati individuati i soggetti, le attività e le categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione della probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere; inoltre, ove ritenuto necessario, sono stati individuati gli eventuali opportuni adeguamenti al sistema di controllo.

Sulla base delle analisi di cui sopra e in considerazione della natura e dell'attività della Società, ai fini del Modello sono considerati rilevanti le seguenti fattispecie di reato:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati;

- Reati societari;
- Reati tributari;
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2.4 Metodologia di analisi: attività sensibili e rischio

Il lavoro di analisi è stato eseguito con il supporto e la collaborazione di un professionista esterno. Sono stati quindi effettuate interviste e predisposti appositi questionari da sottoporre ai vari Responsabili di funzione aziendali.

In particolare, per l'esecuzione di un'approfondita analisi di contesto, sono stati sottoposti ai responsabili di funzione i seguenti questionari:

- Questionario Preliminare 231;
- Questionario di Valutazione del Sistema dei Controlli Interni (SCD);
- Questionario di Identificazione delle procedure esistenti.

Sulla base delle risultanze dell'analisi di cui sopra sono state quindi individuate le attività sensibili e le aree potenzialmente a maggior rischio per la Società, così come già indicate all'interno del precedente paragrafo 2.3.

Sono quindi stati sottoposti ai Responsabili di funzione di Ge.Se.Co. S.u.r.l. i questionari per l'analisi del rischio relativa alle attività più sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Preliminarmente è stato sottoposto ai Responsabili delle rispettive funzioni un questionario avente ad oggetto la "Verifica dei presidi" ed in seguito quelli più specifici inerenti:

- Analisi del rischio - Verifica misure di prevenzione reati contro la PA;
- Analisi del rischio - Verifica misure di prevenzione reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Analisi del rischio - Verifica misure di prevenzione reati societari;
- Analisi del rischio - Verifica misure di prevenzione reati tributari;
- Analisi del rischio - Verifica misure di prevenzione reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In conseguenza di quanto emerso dall'analisi svolta, si è quindi potuto effettuare una graduazione del rischio (basso - medio - alto) funzionale alla redazione delle singole sezioni di Parte Speciale.

2.5 Destinatari del Modello

I destinatari del presente Modello, nell'ambito della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sono:

- Amministratore Unico;
- Revisore legale dei Conti;
- Direttore;
- Dipendenti;
- Consulenti esterni.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed in caso di infrazioni a quanto previsto nel presente Modello, le stesse dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità in esso previste.

2.6 Struttura organizzativa della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. – Società Unipersonale è una Società in “*House Providing*” a totale partecipazione pubblica costituita nell'anno 2004.

19

L'ordinamento delle aree, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri:

- a) di efficacia;
- b) di efficienza;
- c) di funzionalità ed economicità di gestione;
- d) di equità;
- e) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale;
- f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla Società.

L'efficacia interna o gestionale della Ge.Se.Co. è rappresentata dal grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero dal rapporto tra obiettivi e risultati.

L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.

L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

L'organizzazione delle strutture e dei servizi della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si conforma ai seguenti criteri:

- a) articolazione e collegamento - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici;
- b) trasparenza - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa;
- c) partecipazione e responsabilità - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
- d) flessibilità - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale, attuare processi di mobilità del personale, all'interno ed all'esterno della Società;

La struttura organizzativa della Ge.Se.Co. è articolata in uffici amministrativi, servizi e unità operative dirette ad assicurare la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni della Società.

La Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. è stata creata con l'obiettivo di garantire la massima efficienza dei vari servizi ad essa affidati dal socio unico – Comune di Arzachena quali:

- a) gestione dei servizi socio assistenziali;
- b) servizio Informagiovani;
- c) gestione dei servizi culturali come i siti archeologici e il museo civico “M. Ruzzittu”;
- d) servizi di informazione turistica;
- e) Manutenzione del verde urbano e periurbano;
- f) gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali;
- g) gestione del Canile Comunale;
- h) gestione stagionale del parcheggio di Capriccioli a pagamento senza custodia;
- i) gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno;
- j) gestione stagionale aree di sosta a pagamento senza custodia;
- k) Gestione Servizi cimiteriali;
- l) trasporto scolastico;

m) Gestione punto Inps;

A) Il servizio socio assistenziale si rivolge a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale urbano ed extraurbano estendendosi altresì anche alle persone temporaneamente dimoranti nel territorio di Arzachena, che vivono situazioni di disagio familiare, economico, sociale ed educativo. Lo scopo principale consiste nel rendere un servizio di accoglienza a chi ne ha bisogno, mediante l'analisi delle esigenze dei soggetti che ne fanno richiesta ed attraverso il coinvolgimento della persona, nel rispetto della sua dignità e libertà.

I servizi socio – assistenziali comprendono: Assistenza domiciliare, “Piani Personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. L. n. 162/1998, Comunità alloggio minori, Centro aggregazione Sociale anziani, Mensa – pasti caldi a domicilio, Assistenza tutelare scolastica, Centro educativo diurno minori, Servizio Semiresidenziale Estivo per minori.

Il servizio socio assistenziale è così suddiviso:

- 1. Il servizio di assistenza domiciliare** consiste nell'attività di aiuto domestico ed altri interventi connessi alla vita quotidiana, di segretariato sociale e, più in generale, di sostegno della personalità e di integrazione nella vita sociale comunitaria.

Comprende le seguenti figure:

- coordinatori il cui compito consiste nel gestire, in base alle indicazioni fornite dalla direzione, il servizio e la struttura di competenza, programmando le attività ed organizzando il lavoro del personale tecnico-operativo interfacciandosi con la direzione;
 - O.S.S. e Assistenti generiche le cui mansioni consistono nel garantire l'assistenza diretta alla persona (igiene personale, preparazione e somministrazione pasti, vestizione e aiuto alla deambulazione), cura della casa, aiuto alla deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette, accompagnamento presso presidi e uffici pubblici e altre sedi per esigenze irrinunciabili delle persone anziane;
- 2. Il Servizio “Piani Personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. L. n. 162/1998**, consiste nel fornire prestazioni di tipo educativo o di assistenza personale e/o domiciliare secondo il progetto richiesto dall'utente e approvato dalla Regione Sardegna;

Comprende le seguenti figure:

- un coordinatore il cui compito consiste nel gestire, in base alle indicazioni fornite dalla direzione, il servizio e la struttura di competenza, programmando le attività ed organizzando il lavoro del personale tecnico-operativo interfacciandosi con la direzione;

- O.S.S. le cui mansioni consistono nel garantire l'assistenza diretta alla persona;
- assistenti generiche le cui mansioni, in coordinamento con gli O.S.S. consistono nel garantire l'assistenza diretta alla persona;
- educatori professionali il cui numero varia, così come previsto dalla normativa, in base alla presenza degli utenti. Il loro compito consiste nello svolgere una funzione educativa e di accoglienza dei soggetti sottoposti al piano Piano Personalizzato di sostegno;
- assistenti tutelari soggetti con mansioni di vigilanza, controllo e supervisione dei soggetti sottoposti al Piano Personalizzato.

3. La Comunità alloggio minori è una proposta educativa integrativa, alternativa alla famiglia secondo lo spirito della L.R. n. 23/2005, la cui finalità generale consiste nella realizzazione di interventi educativi assistenziali, con l'obiettivo di reinserimento e integrazione sociale del minore nel proprio contesto di riferimento familiare e territoriale.

La Comunità alloggio minori comprende le seguenti figure:

- un coordinatore il quale tra le varie funzioni è tenuto alla verifica degli interventi, tenendo conto dei bisogni e degli interessi dell'utenza, curando la partecipazione ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità d'intervento, di ricerca e di monitoraggio, di verifica dei risultati.
 - educatori professionali, il cui numero varia, così come previsto dalla normativa, in base alla presenza degli utenti. Il loro compito consiste nello svolgere una funzione educativa e di accoglienza dei soggetti ospiti della struttura e sono responsabili delle relazioni educative con i minori e dei rapporti con la scuola, la famiglia e i servizi.
 - uno psicologo specializzato in psicoterapia in modo particolare nell'ambito dei minori.
 - un cuoco per la preparazione dei pasti per la predetta Comunità.
- 4. Il servizio S.S.E.M. (Servizio Semiresidenziale Estivo Minori)** consiste nella gestione educativa, di animazione e di balneazione per un periodo di due mesi continuativi (luglio e agosto) da effettuarsi presso una struttura appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale. Il servizio prevede lo svolgimento di attività ricreative e di tempo libero finalizzate alla socializzazione ed integrazione dei minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.

Il predetto servizio prevede come personale impiegato le seguenti figure:

- assistenti – educatrici in rapporto al numero dei minori iscritti come partecipanti;
- un educatore/coordinatore responsabile e coordinatore del servizio;

- bagnini;
- addette alle pulizie.

5. Il servizio di assistenza tutelare scolastica

Il predetto servizio viene svolto presso le strutture scolastiche in cui i minori frequentano la scuola dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria) e viene esplicito attraverso prestazioni di aiuto e sostegno ai minori disabili, la cui finalità consiste nel garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili, assicurando loro il diritto allo studio.

Per il predetto servizio operano le seguenti figure:

- Educatori professionali il cui numero varia, così come previsto dalla normativa, in base alla presenza degli utenti. Il loro compito consiste nello svolgere una funzione educativa e di accoglienza dei soggetti che fruiscono del servizio;
- Operatori socio-sanitari le cui mansioni consistono nel garantire l'assistenza sanitaria diretta alla persona;
- Assistenti tutelari con compiti di vigilanza e supervisione dei soggetti che usufruiscono del servizio.

23

B) Il servizio Informagiovani prevede al suo interno la presenza di impiegati il cui compito è quello di fornire ai cittadini tutte le informazioni utili riguardo il mondo del lavoro, la formazione, la scuola, l'università e lo stage, fornendo il necessario materiale al fine di intraprendere dei percorsi formativi indirizzati alla ricerca di un'occupazione.

C) Il servizio culturale è così suddiviso:

1. La gestione di 7 siti archeologici; Complesso Nuragico "La Prisgiona", Tomba dei Giganti Coddu Ecchju, Tomba dei Giganti Li Lolghi, Tomba dei Giganti Moru, Nuraghe Albucciu, Tempietto Malchittu, necropoli Li Muri.

All'interno dei siti archeologici sono previste le seguenti figure:

- Coordinatore il cui compito consiste nell'organizzare l'attività di promozione e valorizzazione dei siti archeologici, organizzare i turni di lavoro dei dipendenti e gestire gli incassi dei siti archeologici;

- Guide turistiche il cui compito consiste nell'accompagnare persone singole o gruppi di persone in visita a monumenti, luoghi di culto, siti di interesse storico, artistico, culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio.
- Addetti alle biglietterie che forniscono informazioni storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio e si occupano dell'emissione della documentazione relativa alla biglietteria

2. La gestione del Museo Civico “M. Ruzzittu” che comporta l'apertura e la fruizione attraverso i servizi di accoglienza, assistenza e informazione, di guida e supporto didattico e l'organizzazione di mostre, eventi culturali, in collaborazione con il Comune, le associazioni e istituzioni culturali del territorio di Arzachena e della Sardegna; cura i rapporti con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, le istituzioni scolastiche e soggetti culturali, sociali e turistici. Si occupa inoltre della comunicazione e della promozione del Museo e delle attività correlate anche attraverso le pagine social Instagram e Facebook.

All'interno del Museo sono previste le seguenti figure:

- Coordinatore il cui compito consiste nell'organizzare l'attività di promozione e valorizzazione del Museo, organizzare i turni di lavoro dei dipendenti e gestire gli incassi;
- Addetti all'accoglienza/biglietteria il cui compito il cui compito consiste nell'illustrazione al pubblico della raccolta di oggetti, reperti e collezioni d'arte e si occupano dell'emissione dei biglietti.

D) Il servizio informazioni turistiche è costituito da soggetti addetti alle informazioni turistiche le cui funzioni e compiti consistono nel fornire al pubblico tutte le informazioni relative alle iniziative, alle manifestazioni, agli eventi ed alle visite turistico-culturali dei siti archeologici e dei musei presenti nel territorio di Arzachena.

E) Il servizio di manutenzione del verde urbano e periurbano consiste nel gestire la manutenzione e la cura delle aree verdi Comunali del Comune di Arzachena e frazioni.

Nel presente servizio sono presenti addetti al verde pubblico i cui compiti consistono nell'effettuare gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle varie aree presenti nel territorio di Arzachena mediante attrezzature e macchinari altamente professionali in modo tale da mantenere l'efficienza e l'ordine delle aree verdi, dei giardini e dei parchi abitualmente frequentati dai cittadini.

F) Il servizio di pulizia degli Edifici Comunali consiste nel garantire in modo continuativo e con diligenza un elevato stato igienico – sanitario di tutti i locali, ambienti ed arredi del Comune di Arzachena.

Le figure attualmente presenti sono costituite da addette alle pulizie il cui compito consiste nel garantire un adeguato decoro igienico sanitario degli edifici Comunali.

G) Il Canile Comunale consente il recupero dei cani smarriti o abbandonati, il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, oltre che l'adozione degli animali, garantendone al contempo la cura e l'assistenza necessaria.

Le funzioni e i compiti dell'addetto al Canile consistono nell'espletare una serie di attività di manutenzione delle parti interne ed esterne della struttura del Canile, la somministrazione di alimenti e medicinali ai cani presenti nella stessa, la vigilanza e la cura e una serie di adempimenti amministrativi e burocratici inerenti l'edificio del Canile.

H) Il servizio di Gestione stagionale del parcheggio Capriccioli a pagamento si svolge all'esterno nei parcheggi pubblici adiacenti il Centro Servizi Capriccioli.

25

Nel Centro Servizi Capriccioli sono previste diverse figure tra le quali:

- parcheggiatori;
- ausiliari del traffico.

I) Gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno che consiste nel servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta di soggiorno all'interno del comune di Arzachena, tramite apposito ufficio;

Le figure previste sono:

- 1) impiegato responsabile del servizio;
- 2) impiegati addetti al servizio.

J) Servizio gestione stagionale delle aree di sosta a pagamento senza custodia

Il servizio consiste nella gestione delle aree di sosta a pagamento per il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2020 (con possibilità di rinnovo per gli anni successivi)

Le figure previste sono:

- 1) coordinatore amministrativo del servizio;
- 2) impiegati ufficio abbonamenti;
- 3) ausiliari del traffico;
- 4) parcheggiatori;
- 5) manutentori addetti alla pulizia delle aree

K) Gestione Servizi Cimiteriali,

Il servizio ha per oggetto le prestazioni ed i lavori connessi allo svolgimento delle operazioni necroforiche e dei servizi cimiteriali consistenti in servizi specialistici (inumazioni e tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, traslazioni, eccetera) e in servizi complementari (custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, eccetera)

Le figure previste sono:

- 1) necrofori;
- 2) operai generici.

26

L) Trasporto scolastico

Il servizio ha per oggetto il trasporto da e per i plessi scolastici, degli alunni residenti nel territorio Comunale di Arzachena e frequentanti le scuole dell'obbligo e la scuola materna e altresì la sorveglianza degli stessi durante il trasporto. Il trasporto viene effettuato con i mezzi di proprietà del Comune di Arzachena. Le zone da servire interessano tutto il territorio comunale e zone limitrofe.

Le figure previste sono:

- 1) Coordinatore di servizio ;
- 2) addetta alla segreteria;
- 3) autisti;
- 4) assistenti sullo scuolabus

M) Gestione Punto Inps

Il servizio è costituito da soggetti addetti le cui funzioni e compiti consistono nel fornire all'utenza informazioni relative ai servizi erogati attraverso il sito istituzionale dell'INPS

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., quale Società interamente partecipata del Comune di Arzachena, è dotata, per la gestione dei vari servizi, di un Amministratore Unico le cui funzioni ed attribuzioni consistono:

- a) nell'analisi dei bisogni presso i vari servizi;
- b) nella programmazione;
- c) nella realizzazione degli interventi di competenza per ciascun servizio;
- d) nel controllo, in itinere, delle operazioni;
- e) nella verifica finale dei risultati.

Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente delle prestazioni espletate, dell'inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dalle norme di legge, dal contratto Anpas e dai regolamenti adottati della Ge.Se.Co. S.u.r.l..

27

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. è una Società interamente partecipata del Comune di Arzachena costituita nell'anno 2004. Essa è costituita dagli organi di vertice, nominati dal socio Unico rappresentato dal Comune di Arzachena, come di seguito indicati:

- Amministratore unico;
- Revisore Legale dei Conti;

L'Amministratore Unico dà attuazione agli indirizzi politico-amministrativi e di controllo definiti dal Socio unico, che li esercita, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione ed indirizzo, individuandone le strategie e gli obiettivi per la loro attuazione così come stabiliti nello Statuto a cui si rimanda.

Al Revisore Legale dei Conti sono attribuite le funzioni di vigilanza e controllo della contabilità della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. oltre che le altre funzioni previste dallo Statuto e dal Codice Civile.

L'Area amministrativa è così strutturata:

Il Direttore Generale (o Direttore) è nominato, come da Regolamento per l'Assunzione di personale e l'Affidamento di incarichi esterni, ai sensi dell'art. 19 del Dlgs. n. 175/2016, approvato dall'Amministratore Unico in data 5.03.2020, tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

La durata dell'incarico è stabilita al momento del conferimento dell'incarico mediante la sottoscrizione del contratto, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo Direttore Generale

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di collaborazione esterno.

Il Direttore ha la responsabilità della gestione della Società, dirige, coordina e controlla l'area amministrativa e le diverse aree e servizi affidati alla Partecipata, salvo l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia da parte delle figure apicali preposte e nei servizi affidati alla Partecipata.

A tal fine il Direttore:

- a) cura l'attuazione delle delibere e dei provvedimenti dell'Amministratore Unico;
- b) partecipa alle determinazioni dell'Amministratore Unico, con facoltà di esprimere pareri;
- c) fornisce all'Amministratore Unico elementi per la trattazione degli argomenti da esaminare;
- d) predispone il progetto di bilancio preventivo, sulla base delle risultanze dei piani di gestione;
- e) elabora, sulla base delle indicazioni dell'Amministratore Unico la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici della Partecipata;
- f) propone, d'intesa l'Amministratore Unico la nomina di eventuali Responsabili dei vari servizi tra il personale già presente purché in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il ruolo, e di comprovata esperienza nel settore di appartenenza. Il Direttore è tenuto a sottoporre all'Amministratore Unico il prospetto relativo all'assegnazione degli obiettivi e dei compiti al personale dell'area amministrativa, il quale provvederà ad esaminarlo ed eventualmente ad approvarlo;
- g) predispone il prospetto organizzativo degli uffici amministrativi con l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ben precise da assegnare al personale amministrativo;

h) svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti della Società.

Nel rispetto delle normative in materia di Trasparenza e Anticorruzione verrà individuato tra il personale della Società in possesso dei relativi requisiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il cui compito è quello di vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 e trasparenza e pubblicità previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

L'incaricato in qualità di Responsabile della prevenzione e corruzione è tenuto ad espletare le seguenti funzioni:

- elaborare la proposta del modello di organizzazione, gestione controllo che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l'efficace attuazione del presente modello e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al modello in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con l'Amministratore Unico, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- inviare con cadenza almeno semestrale flussi informativi all'OdV in relazione all'attività svolta nel ruolo di Responsabile della prevenzione e corruzione o, in alternativa, relazionare l'OdV, tramite incontri periodici, circa lo stato di attuazione del Modello in materia di prevenzione e contrasto dei reati di corruzione.

In qualità di Responsabile della Trasparenza svolge i compiti di seguito indicati:

- fornire suggerimenti riguardo l'aggiornamento del presente modello;
- controllare il corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Gli uffici amministrativi della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sono strutturati come segue:

- ufficio personale che gestisce le pratiche amministrative relative al personale dipendente in collaborazione con il consulente del lavoro esterno e il rendiconto delle spese di personale da presentare al Comune Socio in collaborazione con il commercialista esterno;
- ufficio ragioneria;
- ufficio procedure amministrative che predispone contratti, bandi di gara, selezioni pubbliche, comunicazioni da inoltrare agli organi politico – amministrativi dell’Ente Comunale, gestione delle polizze assicurative, gestione dei Cig e dello scadenziario extracontabile, gestione degli acquisiti.
- ufficio di segreteria e protocollo;

L’ufficio relativo all’amministrazione del personale è costituito dalla presenza di un impiegato che esplica le seguenti funzioni e compiti:

- a) dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali sia autorizzativi che disciplinari (aspettative, dimissioni volontarie, missioni, corsi di formazione, attribuzione mansioni superiori, procedure disciplinari, concessione di tempo parziale ecc.)
- b) certificare tutte le situazioni giuridiche del personale.

Il preposto al personale è tenuto a comunicare con un congruo anticipo eventuali mutamenti che possano avvenire nel corso della gestione delle pratiche del personale ovvero: comunicare mensilmente, per iscritto, ai dipendenti la data di presentazione delle giornaliere, la data di consegna delle buste paga, il riepilogo delle ferie – permessi e ogni altro diritto spettante al lavoratore, qualora richiesto da quest’ultimo. La documentazione presentata dai dipendenti, e la successiva elaborazione delle giornaliere devono essere sottoposte all’attenzione del Direttore che sarà tenuto a verificarne la correttezza, la veridicità ed a controfirmare solo quelle relative all’area amministrativa. Spetta al Direttore stabilire mensilmente la gestione delle ore di straordinario e della banca ore dell’area amministrativa e del personale dei diversi servizi affidati in gestione alla Partecipata.

L’ufficio ragioneria è tenuto, ad espletare tutte le procedure relative alla gestione della contabilità generale, analitica e contabilità Iva, alla tenuta e all’archiviazione di tutta la documentazione fiscale, dichiarativa e contabile.

Il dipendente addetto alla contabilità è tenuto a richiedere copia delle fatture mancanti, ai soggetti preposti e tutta la documentazione necessaria ai fini della rilevazione delle scritture contabili.

Al preposto all’ufficio ragioneria devono essere comunicati e/o trasmessi ai fini contabili:

- gli importi dei premi e delle polizze, provvedendo a trasmettere successivamente le quietanze delle assicurazioni;
- i cedolini pagati sulle tasse di circolazione;
- registrazione dei riepiloghi contabili mensili dei costi del personale dipendente;
- gli importi dei modelli F24 ai fini del pagamento;
- le distinte dei bonifici;
- i bonifici;
- il pagamento delle finanziarie (cessione del quinto ecc.);
- l'indicazione dei chilometri ai fini dell'iscrizione delle carte carburante;
- la fatturazione elettronica e non.

I preposti all'ufficio procedure amministrative sulla base delle direttive e indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento, sono tenuti ad istruire le pratiche relative alla predisposizione di bandi di gara sotto soglia comunitaria, selezioni pubbliche, contratti, comunicazioni per gli organi politico-amministrativo del Comune di Arzachena, inserimento dei dati nel file XML ai fini della trasmissione all'ANAC, aggiornamento del sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. Sono tenuti altresì alla gestione degli acquisiti seguendo le procedure previste dalle normative ovvero mediante il ricorso alle piattaforme Mepa o CAT Sardegna, alle manifestazioni di interesse o alle richieste di preventivi agli operatori economici, alla richiesta dei Durc, alla predisposizione delle richieste di preventivo per l'acquisizione dei servizi, lavori e forniture in economia.

L'addetto all'ufficio di segreteria e protocollo ha il compito di curare l'accoglienza sia dei dipendenti della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. che di soggetti terzi e di trasmettere tempestivamente agli uffici e/o servizi di competenza eventuali comunicazioni che dovessero pervenire. Il soggetto a ciò preposto è tenuto inoltre a gestire le telefonate che dovessero pervenire al centralino della Ge.Se.Co. ed a smistarle agli uffici richiesti. All'addetto spetta inoltre gestire il protocollo, consegnare la modulistica varia, prelevare la corrispondenza in entrata e in uscita.

Sarà cura del Direttore definire gli obiettivi da assegnare al personale della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e curarne la verifica.

2.7 Criteri di aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza deve redigere annualmente un programma di vigilanza nella quale vengono pianificate le attività di verifica e di controllo.

Qualora fosse necessario e indipendentemente da quanto previsto nel programma, l'OdV può, effettuare delle verifiche e dei controlli non programmati.

Le modifiche, le integrazioni e le variazioni al presente Modello Organizzativo devono essere adottate dall'Amministratore Unico, direttamente o su proposta scritta dell'OdV e comunque sempre dopo aver sentito l'OdV stesso.

Le modifiche al Modello Organizzativo possono essere apportate qualora intervengano rilevanti mutamenti nel sistema normativo e/o nell'assetto societario, tali da comportare la necessità di variare le disposizioni del Modello Organizzativo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

L'Amministratore Unico è responsabile dell'aggiornamento del presente modello e del suo adeguamento in base alle risultanze dei controlli.

3- ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI

3.1 Mappatura e analisi del rischio

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., e, tra queste, individuare i processi e le attività nelle quali potrebbero, in via teorica, essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione della Società (organigrammi, processi, principali procedure, disposizioni organizzative, ecc.) e il successivo svolgimento di una serie di interviste/questionari con i soggetti responsabili nell'ambito della struttura aziendale, secondo la metodologia di cui al precedente paragrafo 2.4.

Con riferimento alla mappatura delle attività aziendali, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e alla relativa rappresentazione delle attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili e per ciascuno gli ipotetici scenari di commissione. Le aree a rischio e i relativi reati configurabili,

nonchè gli scenari esemplificativi di commissione del reato saranno periodicamente aggiornati nelle modalità descritte dal Modello di organizzazione, gestione e controllo. Il rischio verrà valutato alto, medio o basso in funzione dell'ipotetica probabilità di accadimento e della valutazione dell'impatto che potrebbe avere l'accadimento dell'evento negativo.

3.2 Analisi del sistema dei controlli interni

Il Sistema dei controlli interni per la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure attraverso le quali ogni servizio gestito dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. concorre al conseguimento degli obiettivi aziendali e delle seguenti principali finalità tra le quali si individuano:

- efficacia ed efficienza nelle procedure amministrative e nei vari servizi;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni alla legge, alla normativa di vigilanza nonché al modello di organizzazione, gestione e controllo, ai regolamenti e alle procedure interne.

Il personale di qualsiasi funzione e grado di ogni servizio e ufficio amministrativo, deve essere sensibilizzato sulla necessità di effettuare i controlli interni, sulla base del proprio ruolo ed impegnandosi nello svolgimento degli stessi.

Il sistema dei controlli deve essere attuato in tutta l'azienda, anche se con diversi livelli di coinvolgimento e di responsabilità.

Pertanto si è proceduto ad analizzare il predetto sistema dei controlli preventivi, in termini di procedure esistenti e prassi operative a presidio delle "attività sensibili" individuate ai sensi del precedente paragrafo 2.4, il tutto al fine di poter esprimere il giudizio di idoneità degli stessi in merito alla prevenzione dei rischi di reato.

Si è quindi proceduto ad individuare altresì un sistema di controlli interni da espletare presso i vari servizi, da parte del RPCT (Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), tra i quali:

-il controllo a campione sulla documentazione relativa alla gestione del personale, verifiche sulle giornaliere, sulle buste paga di ogni dipendente;

- il controllo a campione sulla documentazione relativa alle procedure di gara e procedure selettive (es. verifica del possesso dei requisiti, autocertificazioni, regolarità con il DURC degli operatori economici ecc.);

- il controllo a campione mensile delle fatture emesse dai fornitori, delle scritture contabili e degli incassi presso il servizio dei parcheggi a pagamento, dei siti archeologici e del Centro

Servizi Capriccioli in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.. Per il settore ragioneria il controllo va ulteriormente potenziato in quanto risulta presente un'unica professionalità, addetta alla contabilità che impedisce l'applicazione del criterio della rotazione in tale settore;

- il controllo a campione degli acquisiti effettuati sul Mepa e non.

4- ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Nomina, composizione e revoca dell'OdV

L'OdV viene nominato dall'Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. L'Organismo di Vigilanza di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. è organismo monocratico.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza viene formalizzata con la dichiarazione di accettazione da parte dello stesso resa all'Amministratore Unico, oppure con la sottoscrizione per accettazione, da parte dell'OdV monocratico, della copia dell'atto formale della sua nomina.

L'Amministratore Unico, prima di ogni nuova nomina dell'OdV, provvede a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto.

L'Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. provvede a valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di congruità della sua azione e di poteri conferiti.

L'Amministratore Unico provvederà a determinare la retribuzione annuale dell'OdV e la sua durata in carica.

L'OdV potrà dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

Per poter essere nominati quale OdV di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. occorre che sussistano i requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché l'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa ovvero:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con l'Amministratore Unico, con soggetti apicali in genere, con l'Organo di controllo - Revisore Unico;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- svolgimento, all'interno della Società o di altre Società del Gruppo, di altri incarichi operativi, ossia connessi al potere di adottare decisioni che producano per la Società effetti economico-finanziari;

- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore dell'Amministratore Unico, o del coniuge di questi, ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;
- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di incompatibilità.

Nel caso di dimissioni dell'OdV l'Amministratore Unico provvederà alla nomina del sostituto.

Al fine di consentire l'osservanza delle disposizioni previste nel modello, l'OdV potrà espressamente prevedere degli incontri e dei confronti, oltre che con i singoli Responsabili di funzione, con i seguenti organismi:

- l'Organo di controllo - Revisore Unico;
- soggetti responsabili in materia di gestione sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'obiettivo dei suddetti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area/servizio di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi posti in essere per garantire l'efficacia del Modello. Per cui sarà cura dell'OdV verificare l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti.

L'OdV provvederà inoltre a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'Amministratore Unico potrà revocare anticipatamente l'incarico dell'OdV:

- per giusta causa;
- per accertata impossibilità sopravvenuta in capo allo stesso;
- per l'accertato venir meno dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

4.2 Funzioni e poteri dell'OdV

Il compito di monitorare e vigilare in modo continuo sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato dall'Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ad un organismo monocratico dotato di autonomia ed indipendenza, professionalità, continuità d'azione nell'esercizio delle sue funzioni.

Tale organismo denominato appunto Organismo di Vigilanza è titolare di poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate. Al fine di facilitare l'esercizio dei poteri nonché la continuità di azione dell'OdV che, nella sua composizione monocratica non prevede alcuna figura interna a Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., si individua nel Direttore Generale il referente interno della Società responsabile per l'attuazione del MOGC.

Tra i poteri di iniziativa e di controllo l'OdV dovrà:

- svolgere periodicamente attività ispettiva, nei vari settori/aree di intervento;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, alle figure apicali della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, al Direttore Generale;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, a collaboratori (valutatori, consulenti) e, in genere, a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;

- chiedere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- rivolgersi, dopo averne informato il Direttore Generale, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- disporre, ove occorra, della collaborazione di soggetti che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- disporre, per le eventuali esigenze dettate dall'espletamento delle proprie funzioni, delle risorse finanziarie stanziare dal Direttore Generale;
- sottoporre al Direttore Generale le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottoporre il modello a verifica periodica e proporre l'aggiornamento.

4.3 Flussi informativi da e verso l'OdV

All'Organismo di Vigilanza deve essere consentito di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento delle proprie attività. Allo stesso modo l'OdV deve essere costantemente ed adeguatamente informato di quanto accade all'interno della società ed ha il dovere di relazionarsi periodicamente con la Dirigenza e con gli altri soggetti apicali ed organi di controllo.

37

E' infatti lo stesso Decreto lgs. 231/2001 che all'art. 6 comma 2 lett d), nell'elencare i fattori di esonero della responsabilità dell'Ente, richiama *i flussi informativi da e verso l'OdV*.

a) I Flussi informativi verso l'OdV

➤ *Flussi informativi periodici*

Con riguardo ai flussi informativi periodici, l'OdV dovrà ricevere semestralmente informazioni da tutti i soggetti con funzioni di controllo dei cd processi sensibili, ovvero i soggetti apicali (o Responsabili di funzione). I flussi informativi periodici devono avere cadenza regolare: trimestrale o almeno semestrale, come nel caso di specie, e devono essere indirizzati all'indirizzo email dedicato dell'OdV.

In particolare per consentire all'organismo l'espletamento della propria funzione di vigilanza e controllo, lo stesso deve essere messo costantemente a conoscenza di tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività e/o servizi della Partecipata e ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree sensibili.

In modo particolare, devono essere trasmesse all'Organismo di vigilanza:

- quelle informazioni, corredate da documentazione, relative alla eventuale introduzione di nuove attività operative sensibili (procedure), di natura diversa da quelle previste attualmente;
- quelle informazioni, corredate di documentazione, relative alle eventuali variazioni dell'assetto organizzativo del contesto aziendale, inclusi gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo nonché dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni adottate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi inquirenti, o da qualsiasi altra autorità, relative a indagini in corso, anche nei confronti dei terzi, a qualunque titolo legati alla Società, per i reati di cui al Decreto;
- le relazioni predisposte dai responsabili/coordinatori dei vari servizi e/o aree da cui emergano o possano emergere fatti, atti e/o omissioni che incidano sull'osservanza del Modello o che comportino mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- evidenze circa le operazioni significative o atipiche relative alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- eventuali comunicazioni dell'Organo di Controllo - Revisore Unico riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- copia delle deliberazioni dell'Amministratore Unico e dei verbali del Revisore Unico dei conti quale Organo di controllo;
- copia delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza (es.: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Autorità garante per la concorrenza e del mercato; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; CONSOB; ecc. ecc.).

➤ *I Flussi informativi da attivare al verificarsi di particolari eventi*

In tali casi l'OdV deve essere informato per iscritto, ad esempio tramite l'indirizzo e-mail dedicato, di ogni evento che potrebbe comportare la responsabilità della Partecipata ai sensi del Decreto lgs. 231/2001 (es: avvio di procedimenti giudiziari a carico di dirigenti o dipendenti per la commissione di reati presupposto, o la violazione di protocolli e procedure, così come il solo verificarsi di pericoli potenziali).

Nello specifico, tutti i Destinatari del Modello dovranno tempestivamente informare l'OdV dei casi di presunta violazione del Modello purché siano precise e circostanziate e riconducibili ad un area/settore specifico della Società.

Le segnalazioni all'OdV potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale della Ge.Se.Co. Arzachena Srl rilevante ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001 e del presente Modello incluse le violazioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro. Per cui è facoltà anche del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra i Destinatari del Modello, di inviare tali segnalazioni all'OdV.

In particolare dovranno essere portate all'attenzione dell'OdV:

- le segnalazioni, anche anonime, relative alla mancata osservanza del Codice etico e disciplinare della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. o alla tenuta di comportamenti non aderenti alle prescrizioni dei regolamenti interni della Società e del presente Modello;
- le segnalazioni, anche in forma anonima, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione alle attività svolte dalla Società.

Le segnalazioni possono essere trasmesse all'OdV sia mediante l'esibizione della documentazione, sia in forma verbale, sia, preferibilmente, tramite l'indirizzo e-mail dedicato, purché tale organo garantisca e tuteli le persone da cui promanino le segnalazioni da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando al contempo la riservatezza della loro identità.

L'Organismo di vigilanza è tenuto ad agire in modo tale da tutelare i diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede (si rinvia sul punto, in maniera più approfondita al successivo paragrafo 4.4 relativo alla specifica disciplina del "whistleblowing").

b) I Flussi informativi dall'OdV

I flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza e diretti agli organi societari sono l'altra faccia dell'attività di controllo svolta dall'OdV. Infatti anche l'OdV è tenuto a trasmettere all'organo di vertice report periodici sull'attività svolta informandolo in modo tempestivo delle violazioni e delle necessità di adeguamento del Modello.

Esistono due linee di Report dall'OdV:

1. La prima di tipo ordinario verso l'Amministratore Unico con carattere continuativo per informarlo circa l'attività dell'OdV, nonchè verso l'Amministratore Unico ed il Revisore dei Conti (Organo di controllo) con carattere periodico tramite apposite relazioni;
2. La seconda di tipo immediato e contingente, ed in un certo senso «emergenziale», è diretta all'Amministratore Unico per segnalare situazioni critiche.

L'attività di report periodico dell'OdV verso gli organi di vertice e controllo della Società si realizza a sua volta in momenti distinti:

- all'inizio di ogni esercizio per comunicare ed illustrare il piano degli «audit», le attività di controllo programmate;
- su base semestrale attraverso una relazione informativa sull'attività di verifica svolta e sull'esito della stessa;
- annualmente attraverso una relazione informativa sullo stato di attuazione del Modello ed il resoconto potrebbe includere eventuali proposte di aggiornamento del presente Modello stesso, qualora dovessero mutare le condizioni della Società o fossero intervenute modifiche normative.

L'Organismo di Vigilanza è quindi tenuto a riportare i risultati della sua attività all'Amministratore Unico e al Revisore dei Conti, nonché ad attuare un costante coordinamento con il Direttore Generale in qualità di responsabile interno dell'attuazione del Modello.

L'OdV, allo stesso tempo, ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dall'Amministratore Unico unitamente al Revisore dei Conti per riferire di casi e circostanze specifici ovvero per aggiornarli sull'osservanza ed il funzionamento del Modello.

A sua volta, l'Organismo di vigilanza può essere convocato dall'Amministratore Unico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

E' rimesso all'Organismo di vigilanza il compito di proporre, ove del caso, agli Organi aziendali eventuali integrazioni delle informazioni che all'interno della Società devono essergli comunicate.

Tutte le Informazioni, segnalazioni, relazioni e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV medesimo, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'OdV monocratico.

Resta tuttavia inteso che in capo all'OdV esiste un obbligo di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni.

4.4 La disciplina del Whistleblowing

Oltre a quanto già previsto dal Decreto in tema di Flussi informativi (si veda paragrafo 4.3 sub a, in particolare secondo punto) la Legge 179/2017 introduce disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*).

In particolare l'art. 2 della ridetta Legge (rubricato "Tutela del dipendente o del collaboratore che segnala illeciti nel settore privato"), modificando l'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al Modello di Organizzazione e gestione dell'Ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Sono quindi aggiunti tre nuovi commi all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001: il comma 2 bis prevede uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'Ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo lo rappresentino o lo dirigano, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e la modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

I canali che l'Ente è tenuto ad istituire per dare effettività al sistema del Whistleblowing devono pertanto essere:

1. idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
2. oggetto di un'adeguata informazione da parte dell'Ente in modo da consentirne l'utilizzo ai potenziali segnalanti;
3. oggetto di un'adeguata formazione su come utilizzarli, cosa segnalare, e quali sono le tutele previste per il soggetto che effettua la segnalazione.

Si chiarisce inoltre che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano "precisi e concordanti".

I modelli di organizzazione devono prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante e allo stesso modo si è previsto l'obbligo di sanzionare chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Il comma 2-ter prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti possa essere oggetto di denuncia all'ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il comma 2-quater sancisce la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Resta sempre in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'adozione di eventuali misure nei confronti del soggetto segnalante non è dipesa dalla segnalazione stessa.

Il legislatore nel 2017 è quindi intervenuto modificando il D.lgs. 231/2001 e introducendo la necessità di predisporre un sistema di *whistleblowing* come ulteriore requisito di idoneità del

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo. Infatti, in un ipotetico procedimento penale a carico dell'Ente, il Giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei canali di segnalazione e la loro concreta ed efficace attuazione.

Per tali ragioni la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha provveduto all'adozione di apposito Regolamento relativo alla segnalazione di illeciti o di irregolarità in violazione del Modello di Organizzazione. Il ridetto Regolamento sul *whistleblowing*, cui si rimanda, è parte integrante del Codice Etico di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. nonché del presente Modello.

In particolare, con l'adozione del Regolamento, si è inteso predisporre le misure idonee per tutelare il segnalante, nello specifico il dipendente, ma anche l'apicale o addirittura il soggetto esterno che entri in relazione con la Società per ragioni di business (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso. La disciplina mira ad individuare e rimuovere i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti o comunque di violazioni del Modello di Organizzazione di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

Le segnalazioni possono quindi avere ad oggetto tanto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 quanto mere violazioni del Modello di Organizzazione e di norme di legge in generale.

Nella prima ipotesi rientrano le eventuali condotte che integrano la commissione delle fattispecie di reato presupposto previste dal D.Lgs. 231/2001, purchè siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nella seconda ipotesi rientrano invece anche tutti i comportamenti che si traducono nella inosservanza dei protocolli e delle procedure contenute nel Modello di Organizzazione o dei principi del Codice Etico, anche laddove non comportino la commissione dei reati presupposto ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A ben vedere (si veda paragrafo 4.3) le condotte che possono essere oggetto di segnalazione ai sensi della disciplina del *whistleblowing* rientrano già nell'alveo dei flussi informativi che i destinatari di un Modello devono rivolgere all'OdV. Pertanto, nel dare attuazione alla disciplina, nel silenzio di diverse e vincolanti prescrizioni normative, Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. individua l'OdV quale naturale destinatario delle segnalazioni ai sensi della disciplina del *whistleblowing*.

5- TRASPARENZA

5.1 Ambito di applicazione dei regolamenti interni della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

I destinatari del presente Modello, sono tenuti a rispettare il contenuto e le disposizioni previste nei regolamenti adottati dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., oltre che il Codice Etico e disciplinare adottato dalla Società, nonché il Codice di Comportamento del personale

dipendente del Comune di Arzachena esteso anche al personale dipendente della predetta Partecipata.

5.2 Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi contenuti all'interno del Codice Etico (o codice di comportamento) della Partecipata costituiscono documenti ufficiali della società in quanto racchiudono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di coloro che operano, collaborano e agiscono per la stessa.

Il Codice Etico si pone come obiettivo quello di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, e in quanto parte integrante del Modello, la violazione del Codice Etico implicherà l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Il Codice Etico è quindi una componente indispensabile del Modello organizzativo e le stesse Linee Guida di Confindustria lo definiscono quale "Documento Ufficiale dell'Ente".

I principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Modello di organizzazione e gestione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni che entreranno in contatto con la Società. A tal proposito, la Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico ed al Modello.

Lo scopo del Codice Etico è quindi quello di assolvere ad una funzione preventiva per ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01.

In sintesi, in base a quanto fin qui evidenziato, il Codice Etico assolve ad una funzione integrativa per l'applicazione e l'interpretazione dei protocolli e delle procedure contenute nel Modello organizzativo tanto da potersi definire quale "Protocollo dei Protocolli".

5.3 Formazione e comunicazione al personale dipendente

L'adozione del presente Modello viene comunicata a tutti i Dipendenti e Collaboratori esterni alla Società presenti al momento dell'adozione stessa, mentre nel caso di inserimento dei nuovi assunti si prevede di fornire:

- le informative inerenti il CCNL di riferimento;
- il Codice Etico e disciplinare con consegna a cura della Direzione;

- adeguata formazione, da parte del Direttore, sui contenuti del Modello e del Codice Etico e disciplinare, nonché gli strumenti aziendali necessari per accedere ai documenti di riferimento.

La Direzione conserva ogni documentazione scritta inerente l'avvenuta consegna e l'avvenuta formazione del personale.

La Direzione al momento dell'adozione del presente Modello informerà tutto il personale dipendente, incluso i collaboratori esterni, sulle procedure adottate dalla Società sulla base anche di quanto previsto dal Codice Etico, nonché sulle conseguenze che possono derivare dal tenere dei comportamenti contrari alle previsioni del Modello, del Codice Etico e disciplinare.

Le modifiche o gli aggiornamenti al Modello di organizzazione e gestione o al Codice Etico di riferimento verranno effettuate secondo quanto previsto nello stesso e prontamente comunicate dal Direttore ai coordinatori e ai dipendenti della Società.

L'OdV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

5.4 Diffusione e comunicazione del modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la più ampia divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione ed ai terzi che svolgono attività in cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per conto della Società svolgendo un'attività dalla quale la medesima potrebbe incorrere nella contestazione di un reato previsto dal Decreto.

L'Amministratore Unico, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

La Direzione promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l'OdV, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il Modello, è pubblicato sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e tale circostanza viene comunicata ai Dipendenti. Nello specifico, tutti i Dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione, nonché la conoscenza dei contenuti del Modello stesso;
- i contratti con Fornitori, e più in generale con tutti i soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società, sono stati integrati in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Decreto e al Modello pubblicato sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte;
- gli Ordini di Servizio e Comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;
- le Procedure sono rese note a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, alla titolarità di poteri di rappresentanza o di amministrazione.

6 – IL SISTEMA DISCIPLINARE SANZIONATORIO E LE MISURE

6.1 Funzione e principi del sistema sanzionatorio

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice di Comportamento (o Codice Etico) non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo, è opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e del Codice di Comportamento (o Codice Etico) dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Quindi il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione di quanto previsto dal Modello, dal Codice di Comportamento (o Codice Etico) e dalle procedure aziendali è volto a rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'OdV, ciò in virtù anche di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato dirigenziale ecc. ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva.

E' doveroso precisare che in seguito alle novità introdotte dalla Legge 179/2017 in merito alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*), ogni Ente è tenuto a predisporre un adeguato sistema sanzionatorio per far fronte ad eventuali violazioni della disciplina in danno al segnalante.

A tale scopo la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., ad integrazione dell'apparato sanzionatorio previsto nel proprio Codice Disciplinare, nel rispetto della disciplina sul *whistleblowing*, essenziale per garantire l'effettività e l'efficacia del Modello, ha predisposto apposito Regolamento da ritenersi parte del sistema sanzionatorio e disciplinare della Partecipata.

Pertanto anche le violazioni della disciplina sul *whistleblowing* sono passibili di irrogazione delle relative sanzioni.

6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- 1) mancato rispetto del Codice di Comportamento (o Codice Etico) e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento, nonché del Regolamento sul *whistleblowing*;
- 2) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 3) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'OdV, al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- 4) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- 5) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento (o Codice Etico) e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio;
- 6) inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri Dipendenti o Destinatari del Modello, di cui si abbia prova diretta e certa;
- 7) mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle Sezioni di Parte Speciale del Modello.

6.3 Le misure da applicare al personale Ge.Se.Co.

Di seguito vengono indicate le sanzioni previste per le diverse tipologie di destinatari

Misure nei confronti degli amministratori:

Qualora vi fosse violazione del presente Modello commessa dall'Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l, l'OdV informa tempestivamente il Socio Unico; quest'ultimo provvederà, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti necessari, alla convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla legge.

Misure nei confronti del Direttore e dei dipendenti con mansioni di coordinatori:

In caso di violazione del presente Modello e/o delle procedure interne da esso previste e/o richiamate, commessa dal Direttore, l'OdV segnalerà all'Amministratore Unico l'inadempimento posto in essere. L'Amministratore Unico provvederà ad applicare le misure più idonee normativamente previste.

Qualora il comportamento non conforme al presente Modello sia tenuto dai coordinatori dei vari servizi, l'OdV provvederà a segnalarlo al Direttore della Società che adotterà tutti i provvedimenti previsti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro Anpas. Resta salvo, ove attuabile, l'avvio del procedimento disciplinare.

Misure nei confronti dei dipendenti:

Qualora la violazione del presente Modello, dovesse essere commessa dai dipendenti della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., il Direttore dovrà dare avvio alla procedura di accertamento delle inosservanze dei doveri da parte del personale dipendente stabilite dal CCNL vigente, in quanto i comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti, in violazione delle regole comportamentali descritte nel presente Modello, sono considerati illeciti disciplinari, sanzionabili ai sensi del Codice Disciplinare della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori Dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e del Codice Civile:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento disciplinare e per giusta causa.

Il Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. deve tenere informato l'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.lgs 231/2001 e della L. n. 190/2012 - a seguito della condotta censurata.

Misure nei confronti e/o consulenti commerciali e/o finanziari:

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello, applicabili ai Consulenti commerciali e/o finanziari esterni alla Società, è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta, in ogni caso inteso, il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società.

Il sistema delle verifiche:

Fermi restando i compiti e le responsabilità dell'OdV nelle verifiche sull'efficacia e attuazione del Modello, la Società pone in essere idonee procedure al fine di garantire le seguenti tipologie di verifica:

- verifiche sugli atti posti in essere dai vari servizi affidati alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. con cadenza periodica annuale, al fine di procedere con la verifica dei principali atti e contratti di maggiore rilevanza conclusi nelle aree a rischio;
- attività di monitoraggio sull'effettività del Modello, che ha lo scopo di verificare il grado di coerenza tra le prescrizioni del Modello ed i comportamenti concreti dei soggetti destinatari. A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche semestrali, con le quali i destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il modello stesso.

In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro responsabilità, che:

- a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello
- b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

Il Direttore e i coordinatori delle aree a rischio individuate, hanno il compito di fare compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti i quali ne cureranno l'archiviazione per la messa a disposizione dell'OdV, il quale effettuerà a campione il relativo controllo. La scadenza per la compilazione e la messa a disposizione delle suddette dichiarazioni viene fatta convenzionalmente coincidere con la scadenza semestrale per l'invio dei flussi informativi all'OdV.

- verifiche periodiche sulle procedure seguite. Sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, con le modalità stabilite dall'OdV.

Il Direttore prenderà in esame tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno relative alle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati all'attuazione del Modello, relative agli eventi considerati rischiosi, alla consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, eseguendo verifiche e, ove necessario, interviste a campione.

Come esito dell'insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

6.4 Il titolare del potere sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolari del potere sanzionatorio sono l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale, giusta delega in merito.

Il procedimento disciplinare viene avviato da parte del Direttore su impulso dell'OdV che abbia rilevato nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, o sulla base delle segnalazioni ricevute, una possibile infrazione al Modello o al Codice di Comportamento (o Codice Etico). L'OdV, ove sia richiesto, può svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello o del Codice di Comportamento (o Codice Etico).

Su segnalazione dell'OdV, e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, a seconda del soggetto e della gravità delle sanzioni, l'Amministratore Unico o il Direttore Generale a ciò delegato delibera l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e la Direzione e/o Funzione interessata applica la sanzione deliberata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione.

PARTE SPECIALE

51

7 – I “REATI PRESUPPOSTO” RILEVANTI NEL MOG DI GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

7.1 Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale ha ad oggetto la trattazione delle diverse fattispecie di reati presupposto ex D.Lgs 231/2001 che, a seguito dell’attività di “risk assessment”, sono risultate più sensibili alla commissione del rischio reato in relazione alle molteplici attività svolte dalla Società.

La Parte Speciale è quindi suddivisa nelle seguenti Sezioni, corrispondenti alle differenti fattispecie di volta in volta trattate:

- Sezione A): Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Sezione B): Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Sezione C): Reati societari;
- Sezione D): Reati tributari;
- Sezione E): Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

7.2 L’integrazione tra il MOG e la L. 190/2012

In ottemperanza all’orientamento dell’ANAC, in particolare al chiarimento fornito con la Deliberazione n. 8/2015 in merito all’ambito di applicazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 per le società in controllo pubblico, la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si propone di creare un’integrazione fra il presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e le disposizioni in materia di “anticorruzione”.

Infatti, in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, come la stessa Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Ne deriva che la distinzione tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo (di cui all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2012) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l’applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all’interno delle due diverse tipologie di società.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs 231/2001. Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha pertanto provveduto all’integrazione e al rafforzamento delle misure anticorruzione del proprio modello come da successivo paragrafo.

8 – SEZ. A: REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1. Premessa

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società entrano a vario titolo in rapporto con la Pubblica Amministrazione. A titolo meramente esemplificativo si possono distinguere società che partecipano a gare o a procedure pubbliche di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di realizzare opere o, come nel caso specifico di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., di prestare servizi per le Amministrazioni pubbliche.

I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del Decreto sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

I reati di cui all'art. 24 (rif. 316 bis, 316 ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p) sono reati comuni dolosi realizzabili da chiunque purché si trovi rispetto all'ente in una delle posizioni individuate nell'art. 5 del D.Lgs 231/2001.

Si tratta di reati a tutela degli interessi finanziari della P.A e, loro tramite, del buon andamento di questa, in quanto si realizzi attraverso un equo, consapevole e efficiente funzionamento del sistema delle sovvenzioni pubbliche.

L'art. 25, oggetto di modifiche in seguito all'entrata in vigore della L. 3/2019 disciplina reati dolosi realizzabili dal soggetto qualificato (art. 322 bis), pubblico ufficiale (318, 319, 319 ter, 319 quater e 320) o incaricato di pubblico servizio (318, 319, 319ter, 319 quater e 320) e da chiunque (artt. 318, 319, 319 ter, 319 quater co. 2, 320, 346 bis) purché si trovi nelle menzionate condizioni dell'art. 5 del D.Lgs 231/2001.

Un'innovazione riguarda l'introduzione, all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, del comma 5-bis, nel quale si prevede una sanzione interdittiva "attenuata" ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni"), nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel richiamare le condotte collaborative indicate negli articoli del codice penale, il nuovo comma 5-bis consente all'ente di ottenere una notevole riduzione della sanzione interdittiva, qualora si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Come si legge nel dettato del nuovo comma, l'ente infatti deve essersi adoperato "efficacemente" e deve aver consentito di ottenere dei risultati concreti, assicurando

le prove dei reati, l'individuazione dei responsabili riconducibili all'ente stesso – siano essi apicali o dipendenti – ovvero aver contribuito ad ottenere il sequestro di somme o altre utilità conseguenti alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione indicati nell'art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001.

Ulteriori importanti novità sono state introdotte dal D.Lgs. 75/2020 che ha modificato l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 ampliando il novero dei reati in danno alla Pubblica Amministrazione. In particolare vengono aggiunti il delitto di “Frode nelle pubbliche forniture” di cui all'art. 356 del Codice Penale, punibile con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nonché il delitto di “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986), anc'esso punibile con una sanzione fino a 500 quote. Laddove l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità si applica la circostanza aggravante del comma 2 del ridetto articolo 24, ovvero le sanzioni interdittive nelle ipotesi del comma 3.

Tuttavia le novità introdotte dal D.Lgs. 75/2020 hanno comportato modifiche anche all'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/2001 affiancando nuove fattispecie a quelle già previste dall'articolo. Nello specifico, tra i delitti corruttivi in danno alla Pubblica Amministrazione sono stati modificati/integrati i reati di cui all'art. 314 (Peculato, escluso però il Peculato d'uso) e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio) del Codice Penale. Tutte le ridette fattispecie divengono punibili anche ogniqualvolta derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

54

L'oggetto giuridico dei reati in esame è quindi il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese è dunque funzionale a garantire una tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

Di seguito una breve descrizione dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, nonché dalla Legge 190/2012, ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di risk assessment che ha evidenziato un **rischio medio**, ciò anche in relazione alla peculiare caratteristica di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., quale società *in house* del Comune di Arzachena.

8.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001)

➤ Peculato (art. 314 c.p. – escluso il Peculato d’uso)

Ipotesi introdotta dal D.Lgs. 75/2020 tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, punibile nei casi in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea (si veda il seguente paragrafo per l’analisi della fattispecie).

➤ Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

Ipotesi introdotta dal D.Lgs. 75/2020 tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, punibile nei casi in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea (si veda il seguente paragrafo per l’analisi della fattispecie).

➤ Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si proceda all’utilizzo delle predette somme per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste, quindi, nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi la circostanza che l’attività programmata si sia comunque svolta. Il reato si consuma con la fase esecutiva, sicché lo stesso può configurarsi in relazione a contributi o finanziamenti ricevuti in passato, ma che nel momento attuale vengano destinati a finalità diverse rispetto a quelle per le quali erano stati erogati.

➤ Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, a differenza di quanto previsto per il reato di cui all’art. 316 bis c.p., a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, in quanto il reato si perfeziona nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. La suddetta fattispecie si trova in rapporto di sussidiarietà espressa con la fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che può configurarsi solo qualora la condotta non integri già gli estremi della seconda fattispecie.

➤ **Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, si realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Il reato consiste nella medesima condotta di cui all' articolo precedente, con la differenza che deve avere ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

➤ **Frode informatica (art. 640 ter c.p.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

56

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

La fattispecie si realizza con la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 e 321 c.p.)**

La fattispecie corruttiva in esame si configura nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa. Tale condotta può essere punita anche quando è compiuta da un incaricato di pubblico servizio; in tal caso, la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 320 e 321 c.p.)**

Tale fattispecie corruttiva si configura nelle ipotesi in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa. Tale condotta è penalmente rilevante anche se compiuta da un incaricato di pubblico servizio; in tale ipotesi, tuttavia, la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo. La corruzione (nelle due forme tipizzate e sanzionate dagli articoli 318 e 319 c.p.) è un reato a concorso necessario: l'art. 321 c.p. estende, infatti, le pene previste per il corrotto anche al corruttore, cioè a chi dà o promette il denaro od altra utilità. È necessario sottolineare che, nelle ipotesi in cui le attività concretamente svolte siano qualificate o qualificabili come pubblica funzione o pubblico servizio, possono verificarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio).

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta non dovuta di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

57

➤ **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Ipotesi introdotta dal D.Lgs. 75/2020 tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, punibile nei casi in cui derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea (si veda il seguente paragrafo per l'analisi della fattispecie).

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

La fattispecie di reato si configura nelle ipotesi in cui i fatti di corruzione, sia propria che impropria, vengano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo giudiziario (civile, penale o amministrativo).

➤ **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

L'art 322 bis estende la punibilità delle fattispecie di cui sopra (con l'aggiunta del reato di peculato) nei confronti di membri appartenenti ad organi delle Comunità Europee o Stati esteri.

➤ **Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)**

Tale ipotesi di reato, introdotta tra i “reati presupposto” dalla Legge n. 3/2019, si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli art. 319 e 319 - ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Alla medesima pena soggiace chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. Le pene per tale fattispecie sono aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie).

➤ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All’ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive.

➤ **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

8.3 Le fattispecie di reato previste dalla L. 190/2012

➤ **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

➤ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

➤ **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

59

➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Pene accessorie (art. 317 bis c.p.)**

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua

dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

60

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

➤ **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Fattispecie già presente nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. Si rinvia pertanto al paragrafo precedente.

➤ **Confisca (art. 322 ter c.p.)**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o

agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

➤ **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

➤ **Circostanza attenuante (art. 323 bis c.p.)**

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

➤ **Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.)**

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32].

➤ **Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

➤ **Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

➤ **Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.)**

Il militare [c.p.m.p. 2; c.p.m.g. 7] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente diseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

➤ **Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32].

➤ **Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia

- **Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

- **Disposizioni patrimoniali (art. 335 bis c.p.)**

Salvo quanto previsto dall'art. 322 ter c.p., nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'art. 240, primo comma.

8.4 Aree a rischio

I reati fin qui considerati, siano essi previsti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, come integrati e modificati, oppure all'interno della Legge 190/2012, hanno ovviamente quale presupposto l'instaurazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da intendersi in senso lato tanto da comprendere anche la PA di Stati esteri.

Si considerano aree a rischio reato tutte quelle aree dell'Ente che nello svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione. Data la natura dell'Ente quale società *in house* del Comune di Arzachena, nonché le tipologie di attività che Ge.Se.Co. è chiamata a svolgere, che implicano un costante rapporto con la P.A. in genere, si rilevano come potenzialmente a rischio tutte le Aree dell'Ente.

8.5 Divieti

La presente Sezione A di Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico del personale di Ge.Se.Co.Arzachena S.u.r.l. in via diretta ed a carico dei Terzi Destinatari tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché dalla Legge 190/2012;

- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del Decreto e dalla Legge 190/2012, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

E' fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura a funzionari pubblici;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi della società (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività di Ge.Se.Co.). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare le verifiche al riguardo;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

8.6 Presidi esistenti

E' previsto l'espresso obbligo del personale della Società, apicali e sottoposti, sia in via diretta, che tramite apposite clausole contrattuali, a carico di soggetti terzi con cui Ge.Se.Co. intrattiene rapporti commerciali, di:

- rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.rl.;
- osservare strettamente tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha previsto specificamente che:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture,

destinazione di finanziamenti ottenuti dall'Ente locale controllante, dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- E' necessario procedere alla tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- E' necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Laddove, per circostanze eccezionali e contingenti, si rendano indispensabili eventuali deroghe alle procedure e/o alle istruzioni operative previste dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ne è fornita immediata evidenza all'Organismo di Vigilanza.

9 – SEZ. B: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

9.1 Premessa

Con la Legge n. 48 del 2008 è stata ratificata ed eseguita la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche ed ha notevolmente inciso sulle strategie aziendali in materia di *cybercrime*. Infatti proprio l'art. 7 della Legge di ratifica ed esecuzione ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente per la maggior parte dei reati informatici.

Fino all'effettivo recepimento della Convenzione e di Budapest nell'ordinamento italiano, le aziende, o meglio gli Enti complessivamente intesi del D.Lgs. 231/2001, non solo non si sono preoccupati di tutelarsi dalla commissione di reati informatici al loro interno ma, nella quasi totalità dei casi hanno anche accuratamente evitato di denunciare il reato.

La denuncia avrebbe infatti comportato una pubblicità negativa per l'Ente, evidenziandone la vulnerabilità dei sistemi informatici, senza considerare che, in assenza di una normativa *ad hoc*, la maggior parte delle denunce era comunque destinata all'archiviazione.

L'art. 7 della Legge n. 48 del 2008, come detto, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi da un apicale o da un dipendente dell'Ente quando ciò avvenga nel suo interesse o vantaggio, con ciò ribaltando completamente la prospettiva ed il modo fronteggiare i crescenti rischi derivanti dal *cybercrime*. Il nuovo scenario impone ad ogni Ente l'adozione di misure preventive idonee non solo ad impedire che vengano commessi reati informatici al suo interno, ma anche ad escludere una eventuale responsabilità amministrativa laddove non sia stato possibile evitare la commissione del reato.

Il D.Lgs. 231/2001 è stato quindi novellato con l'introduzione dell'art. 24 bis – rubricato appunto “*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*” – ma, a ben vedere, anche prima del 2008 il decreto conteneva alcune fattispecie di reato di rilevanza informatica disciplinate in articoli diversi. Ad esempio il delitto di Frode informatica aggravata (ai danni dello Stato o altro ente pubblico) di cui all'art. 640 ter c.p., previsto nell'art. 24 del Decreto, oppure il reato di pornografia virtuale ex art. 600 quater comma I c.p. che ritroviamo invece nell'art 25 quinquies del Decreto. Ciò per sottolineare come anche il D.Lgs. 231/2001, come troppo spesso avviene nell'ordinamento italiano, è rimasto vittima della schizofrenia del legislatore, poiché sarebbe stato senz'altro auspicabile una fattispecie effettivamente unitaria.

Altro elemento non impeccabile è rappresentato dalla rubrica dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 che compie un'impropria commistione tra i delitti informatici in senso stretto e le tipologie di illeciti contenuti nella normativa privacy – così come aggiornata anche alla luce del recepimento del GDPR – che poi nei fatti non si ritrovano nel ridetto articolo, pena la violazione del principio di tassatività.

Merita una specifica menzione nella presente Sezione B di Parte Speciale la novità introdotta dal D.L. 105/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2019, che introduce nel nostro ordinamento il “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetico” con ripercussioni sull'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si analizzano dunque le fattispecie di reato presupposto di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, sottolineando come la disciplina sanzionatoria, in ipotesi di commissione di un reato informatico, non si limiti a prevedere l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ma, in

determinate ipotesi, anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lett. a), b) ed e) del Decreto.

Per le fattispecie di cui all'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001, a seguito dell'attività di *risk assessment*, si è riscontrato un **rischio alto** per cui è auspicabile valutare l'implementazione delle misure di prevenzione e contrasto dei reati in esame.

9.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 24 bis D.Lgs 231/2001)

➤ Falsità di documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

In particolare, si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta esserne il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

➤ Accesso abusivo ad un Sistema Informatico e Telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

➤ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico

protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., sono pertanto punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password ecc.

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui quest'ultimi si procurino illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c. p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

➤ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)**

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

➤ **Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Utilizzando tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, oppure comprometterne l'integrità o ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

➤ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)**

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dalla fattispecie disciplinata dall'articolo 635 bis c.p. poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. (sopra già viste), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Questo reato si configura quando la condotta di cui all' art. 635 quater c.p. (sopra vista) sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter cod. pen., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

➤ **Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/2019 e D.Lgs. 231/2001)**

Pur non trattandosi di una novità dall'impatto immediato sull'attività di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., nell'esaminare la portata dei "Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati", non possiamo esimerci dal menzionare la novella introdotta con il D.L. n. 105/2019 recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il suddetto D.L., convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133, ha trovato compiuta attuazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) n. 131 del 30 luglio 2020.

Il DPCM definisce infatti le regole del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e stabilisce i parametri tramite i quali sono individuati i soggetti che si occupano di funzioni vitali per l'Italia. Il DPCM si incardina dunque tra quei provvedimenti che forniscono la prova del crescente interesse del Governo italiano per la sicurezza dei sistemi informatici e verso una sempre maggiore consapevolezza dei rischi che vanno dalla interruzione della *supply chain* fino alla perdita dei dati.

L'obiettivo del D.L. 105/2019, cui i successivi provvedimenti danno attuazione, è proprio quello di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici della P.A., nonché di tutti gli Enti ed operatori nazionali, pubblici e privati, con almeno una sede in Italia, attraverso la creazione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire gli standard di sicurezza necessari e la minimizzazione dei rischi.

Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica riguarda pertanto soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni essenziali dello Stato o comunque assicurano un servizio essenziale alle attività fondamentali per l'interesse della nazione nei settori di seguito indicati:

- interno;
- difesa;
- spazio e aerospazio;
- energia;
- telecomunicazioni;
- economia e finanza;
- trasporti;
- servizi digitali;
- tecnologie critiche;
- enti previdenziali/lavoro.

Ai sensi dell'art. 5 comma II del DPCM 131/2020 l'elencazione dei soggetti è contenuta in un atto amministrativo, adottato e periodicamente aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica), ai sensi dell'art. 1, comma II bis, del D.L. Pertanto occorre eseguire una costante attività di monitoraggio rispetto all'elenco dei soggetti interessati dal perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Ovviamente il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica rileva anche sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001 poiché il D.L. 105/2019, poi convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133, ha esteso l'applicabilità dell'art. 24 bis del Decreto 231 – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – a tutti i soggetti rientranti nel perimetro con l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

9.3 Aree a rischio

Le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione C di Parte Speciale possono essere realizzate da chiunque, nell'esercizio delle proprie mansioni, abbia a disposizione, o comunque ne faccia utilizzo, un sistema informatico dotato di connettività esterna.

L'area potenzialmente più a rischio è certamente quella legata all'Area Amministrativa ma, per quanto sopra, è evidente che si tratta di un rischio dal carattere estremamente trasversale e potenzialmente riscontrabile in ogni attività dell'Ente.

I principali “*processi sensibili*”, individuati all'esito del *risk assessment*, in grado di interessare aree di volta in volta diverse, sono:

- la gestione dei Sistemi Informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica;
- tutte le attività aziendali svolte dal personale Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. – apicali e sottoposti – tramite l'utilizzo dei Sistemi Informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet.

9.4 Divieti

E' fatto divieto ai destinatari del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di:

- Porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i delitti informatici come richiamati dall'art 24 bis del Decreto;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- Utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all' art. 24 bis del Decreto.

72

In particolare, è fatto divieto ai soggetti destinatari di:

- Connettere ai sistemi informatici di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del Responsabile interno individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informatici aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Comunicare a persone non autorizzate, anche se interne, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

9.5 Presidi esistenti

Al fine di prevenire i comportamenti vietati, Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. richiede l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici. Devono essere rispettate da tutto il personale aziendale, apicali e sottoposti, le previsioni di cui alla policy aziendale di sicurezza del sistema informatico. Devono quindi essere attuate tutte le precauzioni idonee alla prevenzione dei Reati Informatici contemplati dall'art. 24 bis del Decreto, comprese le procedure in materia di tutela della privacy dirette a vietare determinati comportamenti.

In particolare occorre:

- Informare adeguatamente chiunque abbia accesso ai sistemi informatici dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione periodica in favore di chiunque abbia accesso ai sistemi informatici al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- Impegnare chiunque abbia accesso ai sistemi informatici al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare chiunque abbia accesso ai sistemi informatici, della necessità di non lasciare incustodite le proprie postazioni e di bloccarle, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- Consentire l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno da parte di soggetti autorizzati all'accesso ai sistemi informatici;
- Effettuare periodici salvataggi di back up della documentazione in formato digitale, implementando quanto prima l'attuale sistema di back up limitato alle sole PEC;
- Prevedere e attuare procedure per testare, verificare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure adottate.

Il Responsabile IT, o l'Amministratore di Sistema, ove presente, dovrà informare periodicamente (almeno una volta l'anno) l'O.d.V. sulla propria attività e sullo stato di attuazione delle misure e delle procedure a tutela del sistema informatico.

Il sistema aziendale è altresì improntato all'osservanza di modelli di comportamento volti a garantire la corretta gestione dei dati in tutte le sue fasi in ottemperanza ai principi e alle regole dettate dal Reg. Eu 2016/679 (GDPR) in ossequio al disposto dell'art 25 dello stesso Regolamento, ovvero ai concetti di *privacy by design* e *privacy by default*.

Pertanto Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha deciso di adottare le seguenti procedure e istruzioni operative le quali contengono adeguati presidi di controllo ai fini della prevenzione del relativo rischio reato:

- Procedure per la segnalazione di Data Breach;
- Sistema di nomine volto all'individuazione di ruoli e responsabilità in ambito privacy;
- Verifiche periodiche suffragate da reportistica.

10 – SEZ. C: REATI SOCIETARI (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

10.1 Premessa

Il novero dei reati societari, inseriti tra i reati presupposto all'art. 25 ter del Decreto 231, è senz'altro estremamente vasto e concepito per andare a colpire diverse condotte idonee a perfezionare fattispecie di reato molto diverse fra loro ma ovviamente accomunate dall'interessamento della compagine sociale nel suo complesso.

I reati societari possono quindi essere suddivisi sulla base della tipologia di "bene sociale" che si intende salvaguardare. In relazione a ciò è possibile distinguere:

- a) Fattispecie di reato di falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
- b) Fattispecie di reato a tutela del capitale sociale;
- c) Fattispecie di reato a tutela del regolare funzionamento della società;
- d) Fattispecie di reato che puniscono le frodi;
- e) Fattispecie a tutela delle funzioni di vigilanza.

La Legge 3/2019 (Legge Anticorruzione 2019) ha recentemente apportato alcune modifiche in tema di procedibilità. In particolare ha introdotto la procedibilità d'ufficio per il reato di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c., superando così la disfunzione che si era creata con la normativa del 2017 che manteneva la procedibilità a querela della persona offesa, scontando un pesante rischio di ineffettività della disciplina.

Di seguito si descrivono le diverse fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001. Le risultanze dell'attività di *risk assessment* eseguita sull'Ente, anche in considerazione della natura del medesimo, quale società *in house providing* a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Arzachena, hanno evidenziato un **rischio basso** in relazione ai reati societari.

10.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 25 ter D. Lges 231/2001)

a) Falsità in comunicazioni prospetti e relazioni

➤ False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

La legge 27 maggio 2015, n. 69, in vigore dal 14 giugno 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", ha modificato entrambe le fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. e all'art. 2622 c.c., oggi strutturate nella forma di delitto e non più di contravvenzione, le quali si configurano quando, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di cui siano destinatari i soci o il pubblico, la società/l'ente dispone deliberatamente di esibire dati non veritieri o omettere documenti e informazioni di carattere obbligatorio in riferimento alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/dell'ente o del gruppo cui appartiene, in modo tale da indurre i destinatari ad errate valutazioni.

A seguito della citata riforma, è importante rilevare che ai fini dell'integrazione di entrambe le tipologie delittuose, il legislatore non richiede più la necessaria realizzazione di un danno patrimoniale nei confronti della società, dei soci o dei creditori. Laddove presente, il danno patrimoniale rileva unicamente come circostanza aggravante.

Non solo. La stessa Legge ha eliminato ogni soglia di punibilità fondata sulla scarsa rilevanza dell'alterazione della corretta rappresentazione contabile, cosicché l'elemento oggettivo di entrambi i reati risulti integrato anche in ipotesi di minima entità.

75

b) Tutela del capitale sociale

➤ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio); l'art. 2626 c.c. non ha inteso punire, a titolo di concorso necessario, anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione. Permane, tuttavia, la possibilità di un loro coinvolgimento a titolo di concorso eventuale, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p.

L'ipotesi di reato di indebita restituzione è circoscritta ai casi differenti dalla legittima riduzione del capitale sociale

➤ **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La fattispecie tipica di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si evidenzia che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, anche di fatto e soggetti equiparati ex art. 2639 c.c. Avendo il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve natura contravvenzionale è punibile anche a titolo di colpa.

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato si estingue.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori. Anche in questo caso soggetti attivi del reato sono gli amministratori anche di fatto e soggetti equiparati ex art. 2639 c.c.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'omissione della comunicazione, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, come previsto dall'art. 2391 c.c. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di società sottoposte alla vigilanza di cui ai T.U. in materia bancaria e creditizia e di intermediazione finanziaria.

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

La fattispecie tipica è integrata dalle seguenti condotte alternative:

- fittizia formazione o aumento, anche in parte, del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Si evidenzia che non è incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dall'art. 2343, III° comma, c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

➤ **Indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno, che si estingue se, prima del giudizio, venga risarcito il danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

La disposizione inerente il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori è da coordinare con l'art. 2941 c.c..

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

c) Tutela del regolare funzionamento della società

➤ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, causando un danno ai soci. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, in possibile concorso con persone sottoposte alla loro vigilanza.

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

➤ **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Il reato è configurabile nel momento in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,

soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" e quindi anche da soggetti estranei alla società.

d) Tutela contro le frodi

➤ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato di aggiotaggio si configura come un reato comune e prevede due distinte ipotesi:

- l'aggiotaggio societario che indica la manovra tendente a provocare artificialmente movimenti del valore in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato di un paese UE tramite la diffusione di notizie false attuata con qualsiasi mezzo, ad un ampio numero di persone da individuarsi negli ambienti economico finanziari interessati. Trattasi di reato comune che può essere commesso da "chiunque";
- l'aggiotaggio bancario per il cui perfezionamento è necessario che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque".

e) Tutela delle funzioni di vigilanza

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

L'art. 2638 individua due distinte ipotesi di reato per modalità di condotta e momento consumativo. La prima, prevista al comma I° dell'art. 2638 c.c., si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Trattasi di una condotta di falsità che persegue la finalità di ostacolare le funzioni di vigilanza. È un reato a

dolo specifico che non richiede, per la sua consumazione, il raggiungimento dello scopo di ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. La seconda, prevista al comma II° dell'art. 2638, si realizza con l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Si tratta di un reato di evento a forma libera, che può cioè essere realizzato con qualsiasi tipo di comportamento commissivo od omissivo, e che richiede il semplice dolo generico. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

10.3 Aree a rischio

In considerazione della tipologia di reati presupposto di cui si tratta nella presente Sezione C di Parte Speciale, peraltro solo alcuni configurabili nello specifico caso di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., si ritiene che l'area a maggior rischio sia l'Area Amministrativa soprattutto nello svolgimento delle seguenti attività:

- rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni sociali nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti della Società;
- predisposizione di comunicazioni dirette al socio unico ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Società;
- gestione dei rapporti con il Revisore Unico e con gli altri organi societari;
- gestione dei rapporti con il socio unico
- gestione di processi di ristrutturazione/riorganizzazione della Società.

79

Si ravvisa un rischio anche in capo ai soggetti responsabili dell'approvvigionamento ed acquisti, quantomeno per i profili legati alle fattispecie corruttive.

Infine, data la composizione della compagine sociale e l'Organigramma attuale si individuano altresì quali figure potenzialmente esposte al rischio sia il Direttore Generale che l'Amministratore Unico della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

10.4 Divieti

La presente Sezione C di Parte Speciale impone l'espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Di conseguenza il personale di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. destinatario della presente Sezione C di Parte Speciale è obbligato a:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio unico ed ai terzi in generale un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) restituire conferimenti al socio unico o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - d) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - e) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società dalla loro destinazione ai creditori prima del pagamento degli stessi o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente il controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Revisore Unico della Società;

- b) determinare o influenzare, le decisioni del socio unico ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della sua volontà;
- c) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o comunque ostacolino il controllo sulla Società da parte della preposta Commissione Consiliare Garanzia e Controllo, organo del socio unico Comune di Arzachena;
 - con riferimento al precedente punto 4:
- a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

10.5 Presidi esistenti

81

Facendo seguito a quanto declinato nei precedenti paragrafi della presente Sezione C di Parte Speciale si procede adesso all'individuazione dei presidi e delle procedure attuate da Ge.Se.Co. S.u.r.l. allo scopo di fronteggiare e ridurre il rischio di commissione dei reati societari così come riportati nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

Si procede trattando i reati a seconda del "bene sociale" di volta in volta tutelato così come individuato al precedente paragrafo 10.2.

a) Falsità in comunicazioni prospetti e relazioni

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base alle istruzioni operative fornite dal responsabile dell'Area Amministrativa. Tali istruzioni devono prevedere:

- la chiara indicazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la documentazione di supporto che viene richiesto di conservare e referenziare ai dati forniti;
- la tempistica da rispettare per la consegna della bozza di bilancio all'Amministratore Unico e della relazione del Revisore Unico sul medesimo e la predisposizione o conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;

Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale

R.E.A. 150020 – Capitale Sociale. 300.000,00 int. vers. – Trib. di Tempio P. n. 692 - P. Iva e Codice Fiscale 02 117 340 907

Sede Legale e Amministrativa: Viale Costa Smeralda n. 56, 07021 Arzachena (OT)

Telefono: 0789 83401 – 82106 – 81066 - 81391 – Fax 0789 845352

E-mail: ge.se.co.srl@tiscali.it - Pec ge.se.co.srl@pec.it

- la calendarizzazione di almeno un incontro di informazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio che si andrà a chiudere.

b) Tutela del capitale sociale

E' fatto divieto al Responsabile dell'Area Amministrativa di approvare atti o pagamenti che costituiscano:

- restituzione di conferimenti al socio unico al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- esenzione di esecuzione del conferimento dovuto da parte del socio unico;
- ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formazione o aumento fittizio del capitale sociale.

In fase di liquidazione viene fatto divieto di restituzione di beni sociali al socio unico prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

c) Tutela del regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e del Revisore Unico, nel rispetto dei divieti di comportamento previsti al precedente paragrafo 10.4 si individuano seguenti presidi:

- la tempestiva trasmissione al Revisore Unico di tutti i documenti relativi alle deliberazioni dell'Amministratore Unico o attestanti linee di indirizzo impartite dal socio unico, o sui quali il Revisore Unico debba comunque esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione al Revisore Unico dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche periodiche;
- l'introduzione di regolamenti interni contenenti la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Revisore Unico;
- la previsione di riunioni periodiche tra il Revisore Unico, e l'Amministratore Unico di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. per verificare l'osservanza della normativa societaria e delle procedure interne, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte dell'AU stesso, dei dirigenti e dei dipendenti.

d) Tutela contro le frodi

Data la natura di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. quale società *in house providing* del Comune di Arzachena si rileva un rischio remoto dei reati societari di aggiottaggio per cui non vi sono presidi specifici oltre a tutti gli altri indicati nella presente Sezione C.

e) Tutela delle funzioni di vigilanza

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità, si stabilisce che la documentazione debba essere messa

tempestivamente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per favorire le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

11 – SEZ. D: REATI TRIBUTARI

11.1 Premessa

In tema di reati tributari abbiamo assistito negli anni passati a due interventi legislativi ravvicinati che hanno compiuto l'inserimento di tale tipologia di reati tra quelli presupposto del D.Lgs. 231/2001, andando così a configurare una responsabilità amministrativa dell'Ente.

Il primo intervento tramite il D.L. 124/2019 (cd decreto fiscale), convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto nel testo del Decreto 231 l'art. 25 quinquiesdecies che fa riferimento alle seguenti fattispecie di reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000).

83

La prima inclusione è stata inserita dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle fattispecie previste dal codice penale, quindi semplicemente estendendo la disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai sopracitati reati tributari.

Il secondo intervento legislativo in ordine di tempo risale al luglio 2020 quando sono state ulteriormente ampliate le fattispecie di reati tributari rilevanti ai fini 231. Infatti, in attuazione della c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371), relativa alla *“lotta che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale”*, il D.Lgs. n. 75/2020, recependo la normativa comunitaria anche alla luce della Legge di delegazione europea n.117/2019, ha introdotto nel Decreto 231 anche i seguenti reati tributari:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000).

A differenza della novella normativa del 2019 però le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell'Ente solo alle ipotesi in cui siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, ovvero siano collegate al territorio di due o più Stati membri dell'Unione Europea, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Pertanto il secondo intervento normativo ha certamente operato un'integrazione delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ma, diversamente dal primo, secondo le condizioni della Direttiva PIF, ha limitato la punibilità dell'Ente per le specifiche fattispecie

oggetto di integrazione alla sussistenza di requisiti assai più stringenti (come detto, i reati sono appunto punibili solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, ovvero con collegamento al territorio di due o più Stati membri dell'UE, al fine di evadere l'IVA e per un importo superiore a 10 milioni di euro).

Per tale tipologia di reati, a seguito dell'attività di *risk assessment* eseguita sulla Società, si è riscontrato un **rischio medio**.

11.2 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2 D.Lgs. 74/2000**

L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 individua un reato commissivo, che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi.

È stato sottolineato che tale delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non avendo rilievo le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si configura come *ante factum* meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito.

La previsione di cui all'art. 2 bis ha ad oggetto una condotta criminosa più lieve, in quanto viene considerato come elemento oggettivo della condotta la circostanza che l'ammontare complessivo degli elementi fittizi indicati nelle dichiarazioni fiscali sia inferiore alla soglia di € 100.000,00.

➤ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000**

La fattispecie di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000 descrive un reato a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'articolo 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'articolo 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione e cinquecentomila euro;
- qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6).

Non danno invece luogo a fatti punibili:

- le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1);
- le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1);
- le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).

➤ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi del D.Lgs. 274/200**

La condotta punibile si configura quanto all'elemento oggettivo mediante la condotta attiva di chi emette o rilascia fatture o altri documenti ideologicamente falsi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indipendentemente dall'effettivo uso che questi potranno farne, mero post-factum privo di rilievo penale nell'ambito del reato in esame. Ai fini del perfezionamento del reato è sufficiente che il documento fuoriesca dalla sfera individuale dell'emittente, ovvero sia dalla sua disponibilità.

➤ **Occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 74/2000**

La condotta del reato previsto dall'art. 10 D.Lgs. 74/2000, può consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture: il rifiuto della consegna delle scritture, ove non si traduca, come però spesso accade, in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così anche la conservazione delle scritture in luogo diverso da quello indicato all'amministrazione ai sensi dell'art. 35 DPR 72 n. 633 non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento. La distruzione consiste nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro. L'oggetto materiale della condotta di reato è costituita dalle scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica. Il delitto si perfeziona nel momento in cui per effetto della distruzione o dell'occultamento diviene impossibile la ricostruzione dei redditi o volume di affari.

➤ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 D.Lgs. 74/2000**

La fattispecie è integrata sia nell'alienazione simulata che, nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Il richiamo in ambedue i commi della parola "chiunque" non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie di cui al comma II è stata definita reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, difatti la norma espressamente dice: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi"

In caso di condanna le sanzioni possono arrivare a 400-500 quote, e se l'ente ha conseguito un vantaggio di notevole entità la sanzione pecuniaria può essere aumentata di 1/3.

Il comma III del succitato articolo prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231 quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un servizio pubblico; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

➤ **Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)**

Commisce il reato di "dichiarazione infedele", di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro.

L'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte ed il momento in cui si consuma coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

Il comma I bis della norma prevede che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma I, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Infine il comma I ter dispone che; fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10

per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato è punito con la reclusione da uno a tre anni tuttavia, al di sotto delle soglie di punibilità per la configurazione del reato tributario, la stessa fattispecie si configura quale illecito amministrativo che è punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele.

Occorre però ribadire quanto già indicato in premessa, ovvero che le fattispecie introdotte dal D.Lgs. 75/2020 all'interno dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nel cui novero è compresa la "Dichiarazione infedele", sono punibili a titolo di responsabilità amministrativa dell'Ente solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

➤ **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)**

Si tratta anche in questo caso, come nel precedente, di un reato comune che può essere commesso da chiunque. La fattispecie si perfeziona nel momento in cui il soggetto obbligato al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Il reato è punito con la reclusione da due a cinque anni ed il successivo comma 1 bis stabilisce che: è altresì punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

L'ultimo comma della norma contiene infine un'ipotesi di esimente poiché, ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Vale anche in tale ipotesi quanto sopra rilevato poiché, trattandosi di fattispecie introdotta dal D.Lgs. 75/2020, è punibile a titolo di responsabilità amministrativa dell'Ente solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

➤ **Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)**

Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, è punito con la reclusione da 6 mesi a due anni.

E' invece punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Anche tale fattispecie, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente è punibile solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

11.3 Aree a rischio

Soggetti destinatari della presente Sezione D di Parte Speciale sono certamente i vertici della Società in quanto soggetti apicali, ovvero Direttore Generale e Amministratore Unico, mentre tra le aree esposte a maggior rischio, con i relativi Responsabili di Funzione, si individuano le seguenti:

- Area Amministrativa
 - comprensiva della sotto-area Acquisti/Approvvigionamento (cd supply chain);
 - e comprensiva altresì della sotto-area Risorse Umane (cd HR).

Nell'ambito di tali aree a rischio, nell'ambito dell'attività di *risk assessment*, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Rapporti con fornitori a livello nazionale;
- Rapporti relativi a:
 - Contratti di acquisto e/vendita;
 - Gestione dei flussi finanziari;
 - Investimenti;
- Gestione fatturazione;
- Contabilità;
- Calcolo di imposte e tributi e relativi pagamenti.

11.4 Divieti

I soggetti appartenenti alle aree a rischio in quanto destinatari della presente Sezione D di Parte Speciale, al fine di ridurre il rischio di integrazione delle fattispecie di reati tributari, sono tenuti al rispetto dei seguenti divieti:

- Intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei confronti dei quali non è stata effettuata una preventiva verifica;
- Porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in essere previsti ai fini della prevenzione dei reati in materia fiscale;
- Porre in essere condotte contrarie alle norme fiscali.

11.5 Presidi esistenti

Al fine di prevenire la commissione dei comportamenti vietati, ogni destinatario della presente Sezione D di Parte Speciale, in relazione al tipo cdi rapporto in essere con la Società, è tenuto al rispetto delle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. La Società si impegna quindi alla predisposizione, nonché a garantire il rispetto e la concreta attuazione dei seguenti presidi:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari e dei loro interlocutori;
- Previsione e attuazione di procedure per verificare che le movimentazioni economiche effettuate dalla Società, siano giustificate da un rapporto commerciale;
- Adozione di misure specifiche per la corretta registrazione di ogni operazione economico finanziaria nel rispetto dei principi, criteri, modalità di redazione, tenuta e conservazione della contabilità dettate dalla normativa vigente;
- Adozione di misure specifiche a presidio del corretto calcolo delle imposte e conseguente presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali previsti, ed assolvimento di ogni onere;
- Individuazione di modalità operative per gli adempimenti connessi alle imposte sui redditi ed IVA per assicurare, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, adeguati presidi di controllo quali tracciabilità delle attività, segregazioni dei ruoli e verifiche incrociate;
- Adozione e attuazione di una specifica procedura/protocollo che per la gestione degli acquisti di beni e servizi, anche distinguendo le diverse tipologie (beni, servizi, investimenti, piccoli acquisti ricorrenti di modesto importo, ecc.), con identificazione dei ruoli coinvolti e delle responsabilità e con segregazione delle funzioni coinvolte nel processo, in particolare tra la gestione dell'ordine, la gestione dei pagamenti e la registrazione delle spese;
- Definizione e aggiornamento della lista di fornitori attuali e potenziali per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica, definizione dei criteri di selezione dei fornitori ed indicazione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dagli stessi;
- Adozione e attuazione di una procedura di verifica della corrispondenza tra gli importi previsti nell'ordine di acquisto e quelli indicati in fattura, con previsione delle modalità di gestione e relative approvazioni per eventuali modifiche/integrazioni degli ordini di acquisto;
- Garantire una costante attività formativa a tutti i destinatari della presente Sezione D di Parte Speciale su quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231 della Società, assicurando diffusione/formazione sulle diverse procedure e protocolli adottati.

12 – SEZ. E: REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Premessa

L'art. 25 septies - introdotto nel Decreto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 ed in seguito sostituito dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di

lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 septies del Decreto riguardano reati di natura essenzialmente colposa; per integrare l'elemento soggettivo di tali reati presupposto, non basta una colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) ma occorre bensì che l'evento sia stato determinato da "colpa specifica", che richiede appunto che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Peraltro, affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige, come noto, che i reati siano stati commessi nell'interesse od a vantaggio dell'Ente medesimo. Trattandosi però in questi casi di reati presupposto di natura non dolosa ma colposa, il vantaggio o l'interesse dell'Ente (che non possono essere ricondotti ad una specifica volontà che nel reato colposo manca) sono ravvisabili in elementi indiretti, quali principalmente il risparmio di costi di cui beneficia l'ente per la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche richieste dalla legge.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Si specifica che un soggetto risponde della propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. Le norme individuano nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Pur se gli artt. 589 e 590 c.p. individuano quale soggetto attivo "chiunque" occorre ricordare che, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/2008 individua dettagliatamente i soggetti destinatari degli adempimenti.

Pur non essendo diretto destinatario di norme penalmente sanzionate nell'ambito del D.Lgs 81/2008, la giurisprudenza tende a coinvolgere sotto il profilo della cooperazione colposa anche l'RSPP ritenendolo comunque responsabile della violazione degli art.li 589 e 590 c.p. qualora l'evento lesivo sia riconducibile all'inosservanza dei compiti richiesti al soggetto ex art. 33 D.Lgs 81/2008.

All'esito dell'attività di *risk assessment* svolta sulla Società, ed in considerazione delle attività di competenza di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l e delle misure adottate., si è rilevato un **rischio medio** di integrazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

12.1 Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 (art.septies D.Lgs. 231/2001)

➤ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

➤ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.

Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico riferimento al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro con riferimento all'adozione delle cautele antinfortunistiche.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c. In particolare trattasi di condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 24 ter del Decreto;
- idonee a porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art. 24 ter del Decreto, possano potenzialmente diventarlo.

12.3 Aree a rischio

Il rischio di integrazione delle fattispecie di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 è per sua natura concretamente trasversale ad ogni area o direzione societaria. Tanto premesso è innegabile che nella struttura organizzativa di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., così come accade per ogni Ente, vi siano delle aree che in ragione delle attività di rispettiva competenza presentano un rischio potenzialmente maggiore.

In relazione a Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., fermo restando quanto sopra, le aree a maggior rischio sono state così individuate:

- Area Ambiente (gestione del verde pubblico);

- Area Manutenzioni (pulizia edifici comunali);
- Area Vigilanza-Custodia (gestione canile municipale);
- Area Assistenza (domiciliare, tutelare scolastica, anziani, minori, laboratori per soggetti diversamente abili, servizio mensa ecc...);
- Area Amministrativa in relazione alla sotto-area Risorse Umane in quanto materia di diretta competenza.

Allo scopo di ridurre il più possibile il rischio di integrazione delle fattispecie di reato si sono individuati alcuni processi da attivare in particolare nelle suddette aree, ovvero:

- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- Formazione ed informazione del personale;
- Gestione delle emergenze;
- Gestione della conformità di macchine ed impianti;
- Manutenzione di macchinari e attrezzature;
- Formazione del personale sulla Sicurezza.

12.4 Divieti

E' fatto espresso divieto a tutti i destinatari della presente Sezione E di Parte Speciale di:

- Non attenersi scrupolosamente alle previsioni del Modello 231 e del Codice Etico della Società;
- Eludere le norme aziendali antinfortunistiche e le disposizioni di legge volte alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Infrangere i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- Non eseguire un adeguato controllo sanitario sui lavoratori;
- Non provvedere alla sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o che comunque è idoneo a diminuire il rischio infortunio;
- Non provvedere ad una costante informazione e formazione dei lavoratori in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Limitare la partecipazione ed il confronto dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Omettere o ritardare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- Non provvedere ad una costante e puntuale informazione circa le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato.

12.5 Presidi esistenti

La Società si è dotata dei seguenti protocolli/procedure al fine di mitigare e ridurre il rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro suscettibili di dare luogo alla responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs.231/2001:

- La programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nell'attività di prevenzione sia le condizioni tecniche produttive dell'azienda che l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- La riduzione del rischio alla fonte;
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio (cd minimizzazione del rischio);
- La limitazione al minimo degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- L'assoluta priorità nell'adozione di misure di tutela collettiva e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove necessario;
- L'acquisto di attrezzature e macchinari solo previa valutazione del rispetto degli standard di salute e di sicurezza degli stessi;
- l'utilizzo di segnali di avvertimento e di sicurezza;

Il personale di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. coinvolto nel processo di gestione delle Risorse Umane è tenuto a verificare che:

- Il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- Il personale neoassunto, all'atto dell'assunzione, venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;
- Il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato;
- Ai fornitori sia resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico. La conoscenza e il rispetto di quest'ultimo costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

**MISURE ORGANIZZATIVE
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA**

13 – LE MISURE ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DI GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

13.1. Premessa

Il presente documento, integrato con le previsioni afferenti il D.Lgs. 231/2001, mira a realizzare le logiche introdotte dalla L. 6.11.2012, n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, finalizzata ad inserire nell’ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione.

In termini strettamente normativi, nell’ambito della L. 190/2012, assumono particolare importanza, rispetto all’applicazione alle società partecipate, due punti.

Da una parte, rileva l’art. 1, comma 34, a mente del quale *“le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”*.

Dall’altra parte, rileva invece l’art. 1, comma 60, in base al quale *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge...”*.

Sul piano applicativo, invece, ha assunto inizialmente particolare rilevanza il “Piano Nazionale Anticorruzione” (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (approvato per la prima volta con la Delibera n° 72/2013 della CIVIT, mentre per il triennio in corso, 2019 - 2021, con Delibera A.N.A.C. n° 1064/2019) che chiarisce le modalità con cui, anche le società partecipate, devono adempiere agli obblighi “anticorruzione”.

Infatti, il punto 1.3 (Destinatari) ha affermato esplicitamente che “i contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”.

Si evidenzia, altresì, che *“per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano*

riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Risulta del tutto evidente così che pure le società sottoposte al controllo delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti locali, sono chiamati ad adottare adeguate misure, organizzative e programmatiche, finalizzate a prevenire le fattispecie colpite dalla disciplina derivante dalle disposizioni anticorruzione.

In tal senso, del resto, si sono pure espresse le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. (ex C.I.V.I.T.) rilasciate attraverso gli “orientamenti”, che esplicitamente assoggettano alla disciplina “anticorruzione” gli enti di diritto privato in controllo pubblico, spingendoli alternativamente ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001, adeguatamente integrati con la disciplina della Legge 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

In tale quadro il presente documento costituisce attuazione di “secondo livello” in funzione delle indicazioni contenute nell’ambito del “Piano Nazionale Anticorruzione” predisposto dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica (primo livello), allo scopo sia di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione sia di indicare gli interventi organizzativi ritenuti più opportuni.

I contenuti del piano nazionale, infatti, sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

L’attuazione delle descritte logiche deve avvenire, tenendo conto delle dimensioni della Società e dell’assetto organizzativo ed operativo, sulla base delle indicazioni contenute nel richiamato Piano Nazionale.

Quest’ultimo, in particolare, ha previsto esplicitamente che “Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale)”

Soprattutto, però, assume importanza la determinazione A.N.A.C. n° 1134 dell’ 8.11.2017 (in sostituzione della precedente n° 8 del 17.06.2015) contenente le “Nuove Linee guida per

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, con cui sono fornite rilevanti indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina anticorruzione e trasparenza agli enti di diritto privato, tra cui le società, controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni (suggerendo anche soluzioni diverse dal P.N.A.).

A ciò si aggiunga la portata del divieto di *pantouflage* che, a seguito della definizione estensiva di dipendente pubblico fornita dall’A.N.A.C., trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che instaurano un rapporto di lavoro con un ente di diritto privato in controllo pubblico, quale, ad esempio e a maggior ragione, una società *in house providing*. Infatti l’Autorità Garante, con parere del 4 febbraio 2015 n. 1, precisava come: “Ai fini delle prescrizioni e dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 *ter*, del D.lgs. n. 165/2001 devono considerarsi dipendenti della PA — ai quali è precluso avere rapporti professionali con i privati destinatari dell’esercizio delle loro funzioni, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro — anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013, ivi inclusi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisca un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (quali ad esempio: Segretario Generale, Direttore Generale, Amministratore delegato ecc..).

Le realtà sottoposte al controllo di un’amministrazione pubblica devono quindi dare piena attuazione alla disciplina anticorruzione attraverso la predisposizione del piano e la nomina del responsabile, o comunque tramite l’apposita implementazione/integrazione del Modello 231 se già adottato.

97

Rispetto ai contenuti, poi, è chiarito che il piano, o il Modello debitamente integrato, dovrebbero occuparsi:

- 1.) di individuare e gestire le aree di rischio (sulla base di un’attenta e concreta analisi del contesto) nelle quali si potrebbero astrattamente verificare reati di corruzione;
- 2.) di valutare l’adeguatezza del sistema dei controlli interni di cui al D.Lgs. 231/2001, al fine di verificare l’esigenza di effettuare adeguamenti e di introdurre il necessario raccordo tra l’attività svolta dal responsabile di prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti investiti dei controlli preesistenti;
- 3.) di adottare un codice di comportamento o un codice etico, attribuendo una particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione; è sottolineato, in proposito, che occorre dare concreta attuazione alle misure del codice almeno attraverso l’individuazione di una funzione di consulenza in caso di incertezze interpretative, la previsione di un apparato sanzionatorio nonché l’indicazione dei meccanismi per azionare l’apparato sanzionatorio;

- 4.) di definire delle misure e delle iniziative per la trasparenza (una sezione dovrebbe riguardare, appunto, il “programma per la trasparenza”);
- 5.) di stabilire le modalità di verifica delle eventuali inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, mediante un’adeguata programmazione dei riscontri, l’acquisizione delle specifiche dichiarazioni nonché un’appropriata vigilanza su segnalazione dei soggetti interni ed esterni;
- 6.) di individuare le necessarie iniziative di formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello 231»;
- 7.) di introdurre adeguate tutele per i dipendenti che segnalano illeciti;
- 8.) di avviare percorsi di rotazione tra le figure maggiormente “esposte”, con la specificazione che la “rotazione” non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

13.2 Responsabile anticorruzione

In tale quadro il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) deve promuovere l’adozione e l’attuazione di misure idonee commisurate al contesto interno ed esterno in cui la Società opera e deve essere dotato di riconosciuti poteri di vigilanza nell’attuazione effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute maggiormente opportune, essendo nominato dall’organo sociale di indirizzo (gli atti di revoca, oltre ad essere motivati, devono essere trasmessi all’A.N.A.C.).

In tale ottica è stato individuato il profilo del Vice Direttore Generale quale figura più idonea a ricoprire il ruolo di RPCT di Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. Ciò in ragione sia della posizione dirigenziale, delle competenze possedute e del fatto che trattasi di figura interna ed organica alla Società e quindi in grado di garantire, in ossequio alle indicazioni dell’A.N.A.C., la massima continuità nell’esercizio delle funzioni.

Il responsabile anticorruzione in particolare deve pure:

- a) provvedere alla verifica dell’efficace attuazione e del rispetto delle misure organizzative e gestionali indicate;
- b) provvedere alla verifica dell’idoneità delle misure, proponendo eventuali modifiche quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti significativi nell’assetto organizzativo ed operativo;
- c) provvedere ad individuare la congruità del personale da inserire nei programmi di formazione appositamente previsti e svolti;

d) provvedere alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, sulla base delle indicazioni rivenienti dalla normativa vigente;

e) provvedere alla verifica delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità sulla base della normativa vigente;

f) predisporre, nei termini di legge, un'apposita relazione sull'attività svolta, sui rilievi operati e sulle proposte formulate, da condividere con l'OdV. Al fine della piena realizzazione dell'integrazione tra la L. 190/2012 ed il D.Lgs. 231/2001e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'attività di controllo, RPCT e OdV stabiliscono annualmente un calendario di riunioni volte a favorire lo scambio di informazioni di comune interesse ottenute nello svolgimento delle rispettive attività di verifica.

Per l'adempimento dei compiti previsti il responsabile può in ogni momento:

1) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

2) effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio.

13.3 Obblighi di trasparenza

99

Strettamente correlato alla disciplina anticorruzione è il tema della trasparenza, per cui le società controllate (e gli altri enti in controllo pubblico) devono applicare tale normativa limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, mentre le società partecipate sono chiamate all'applicazione degli obblighi di cui ai commi da 15 a 33 della L. 190/2012 esclusivamente per l'attività di pubblico interesse.

La nozione di "attività di pubblico interesse", poi, deve essere individuata partendo dalla formulazione del D.Lgs. n° 39/2013 che ricomprende le realtà che «esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.... oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

Concretamente, le società a controllo pubblico devono adottare un apposito “programma triennale per la trasparenza e l'integrità” (si veda successivo Paragrafo 13.8) destinato a definire il modello organizzativo per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, con le iniziative da avviare sia relativamente alle attività di pubblico interesse che all'organizzazione.

13.4 Aree di rischio

Fatte le premesse di cui ai precedenti paragrafi, di seguito, sono dapprima selezionate le aree di rischio rilevanti e, poi, individuati i soggetti interessati e le misure organizzative e gestionali adottate sulla base del seguente quadro di riferimento, che nasce dall'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Il quadro generale delle aree di rischio e delle condizioni di rischio correlate può essere pertanto rappresentato come segue:

AREE DI RISCHIO ex L. 190/2012	ATTIVITA' A RISCHIO ex L. 190/2012	REATO APPLICABILE	POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEL REATO
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale (gestione del processo di selezione del personale)	a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) c) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) d) indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) e) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Un potenziale scenario di fenomeno corruttivo può riscontrarsi nella definizione di requisiti personali e di selezione, finalizzati all'assunzione di un soggetto: a) soggetto parente, segnalato o vicino ad una figura apicale/dipendente della Società; b) soggetto che ha dato o promesso denaro o altra utilità ai responsabili del servizio. Un potenziale scenario di fenomeno corruttivo può riscontrarsi nei confronti del soggetto parente, segnalato o vicino ad una figura apicale/dipendente della Società qualora gli vengano riconosciute una posizione contrattuale, una remunerazione e un incentivo non consono al suo profilo professionale o alle competenze, in cambio di qualsiasi altra forma di utilità. Fattispecie di comportamenti che potrebbero integrare le fattispecie di reato: a) previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

	<p>Progressioni di carriera</p>	<p>a)Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>b)corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>c)corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>d)indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>e)abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Un potenziale scenario di fenomeno corruttivo può riscontrarsi nell'accordare illegittimamente progressioni di carriere allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, in quanto:</p> <p>a) soggetto parente, segnalato o vicino ad una figura apicale/dipendente della Società;</p> <p>b)soggetto che ha dato o promesso denaro o altra utilità ai responsabili del servizio.</p> <p>Un potenziale scenario di fenomeno corruttivo può verificarsi qualora la promozione di un soggetto parente, segnalato o vicino ad soggetto apicale/dipendente della società avvenga in maniera veloce senza che abbia maturato e/o acquisito le competenze necessarie per la posizione per cui è stata promossa.</p> <p>Di seguito alcuni comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato:</p> <p>a)attribuzione di incarichi e responsabilità, in assenza dei necessari requisiti, che comportano vantaggi di carriera;</p> <p>b)promozioni avvenute in un lasso di tempo ridotto, in mancanza di requisiti e/o competenze;</p> <p>c)inosservanza e poca trasparenza nelle procedure di progressione di carriera,</p> <p>d)alterazione dei criteri di valutazione al fine di agevolare o favorire un dipendente.</p>
	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione</p>	<p>a)Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>b)corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>c)corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>d)indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>e)abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Un potenziale scenario di fenomeno corruttivo può riscontrarsi nell'assegnare incarichi e responsabilità a persone giuridiche e/o fisiche terze senza osservare le procedure di conferimento in quanto:</p> <p>a)soggetto parente, segnalato o vicino ad una figura apicale/dipendente della Società;</p> <p>b)soggetto che ha dato o promesso denaro o altra utilità ai responsabili del servizio.</p> <p>Di seguito alcuni comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato:</p> <p>a)affidamento diretto di un incarico di collaborazione al fine di favorire un determinato soggetto;</p>

			<p>b) elusione delle regole di affidamento degli incarichi di collaborazione mediante un improprio utilizzo delle procedure al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>c) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p>
Affidamento di lavori, servizi e forniture	<p>- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;</p> <p>- individuazione delle procedure per l'affidamento;</p> <p>- applicazione dei requisiti di qualificazione;</p> <p>- applicazione dei criteri di aggiudicazione;</p> <p>- valutazione delle offerte;</p> <p>- procedure negoziate;</p> <p>- affidamenti diretti;</p> <p>- revoca del bando;</p> <p>-</p>	<p>a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>c) d) indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>d) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>e) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>f) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>g) rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p> <p>h) rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p>	<p>Un potenziale comportamento corruttivo può riscontrarsi nell'affidamento di lavori e nell'acquisizione di beni e servizi nei confronti di un fornitore che sia:</p> <p>- segnalato o vicino ad un soggetto apicale/dipendente della Società stessa;</p> <p>- che ha dato o promesso denaro o altra utilità.</p> <p>Esempi di condotte che integrano le fattispecie di reato:</p> <p>- predisposizione di capitolati particolarmente favorevoli ad una impresa partecipante;</p> <p>- predisposizione dei requisiti di accesso alla gara, e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole nei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</p> <p>- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula di convenzioni e accordi onerosi con i terzi	<p>a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p> <p>b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p>Un potenziale scenario di fenomeno corruttivo può riscontrarsi nella stipula e accordi con i terzi, in quanto:</p> <p>- segnalate o vicino ad un soggetto apicale/dipendente della Società stessa;</p>

		<p>c) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p> <p>d) indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>e) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).</p>	<p>Si riportano di seguito alcuni comportamenti che potrebbero integrare le fattispecie di reato:</p> <p>- inosservanza delle procedure per l'individuazione dei potenziali terzi,</p> <p>- mancata verifica dei requisiti in capo ai terzi.</p>
Ulteriori attività a rischio	Area relativa alla tenuta della contabilità	<p>a) Peculato (art. 314 c.p.);</p> <p>b) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);</p> <p>c) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);</p> <p>d) concussione (art. 317 c.p.);</p> <p>e) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</p> <p>f) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</p> <p>g) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);</p> <p>h) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</p> <p>i) rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p> <p>l) rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p> <p>m) usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);</p> <p>n) truffa (art. 640 c.p.);</p> <p>o) frode informatica (art. 640 ter c.p.);</p>	<p>Un potenziale comportamento corruttivo che integra le fattispecie di reato può consistere:</p> <p>- che il dipendente incaricato nella tenuta della contabilità presenti dichiarazioni o documentazione falsa, ovvero ometta informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente finanziamenti da parte della Banca;</p> <p>- nel presentare bilanci falsi o alterare atti o fornire informazioni o dati non veritieri, incompleti o tardivi,</p> <p>- alterazioni delle registrazioni di cassa al fine di occultare l'utilizzo improprio;</p> <p>- alterazione di poste in bilancio o deroga ai principi contabili, al fine di creare provviste occulte;</p>

	<p>Attività relativa alla gestione della cassa presso siti archeologici, parcheggi a pagamento, Centro servizi turistico</p>	<p>a)Peculato (art. 314 c.p.); b)peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); c)indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); d)concussione (art. 317 c.p.), e)corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); f)corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); g)induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); h)abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); i)rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) l)rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) m)usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.); n)truffa (art. 640 c.p.); o)frode informatica (art. 640 ter c.p.);</p>	<p>Un potenziale comportamento corruttivo che integra le fattispecie di reato può consistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il dipendente incaricato nella tenuta della contabilità presenti dichiarazioni o documentazione falsa, ovvero ometta informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente dei vantaggi; -nel presentare bilanci falsi o alterare atti o fornire informazioni o dati non veritieri, incompleti o tardivi, - alterazioni delle registrazioni di cassa al fine di occultare l'utilizzo improprio;
--	--	---	--

La valutazione del rischio viene effettuata per ciascuna area, settore e/o processo sensibile o fase di esso e comprende:

1. l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio) mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari e tenendo quale punto di riferimento criteri indicati nell'allegato 1 al P.N.A. 2019;

2. l'analisi del rischio costruita sulla base delle indicazioni fornite dall'allegato 1 al P.N.A. 2019 che prende le mosse dai c.d. "Indicatori del Rischio Inerente" (R.I.) – *Key risk indicators* – così individuabili:

- Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. (o alla società *in house providing* nel caso di specie);
- Impatto reputazionale del rischio;
- Impatto economico;
- Probabilità del verificarsi dell'evento rischioso (la stima delle probabilità tiene conto anche dei controlli vigenti, intesi nel senso più ampio quali controlli preventivi, controlli a campione, etc.).

Gli Indicatori del Rischio Inerente (R.I.) consentono quindi la Formulazione del giudizio complessivo o Giudizio sintetico sul Rischio Inerente quale risultato di un approccio valutativo così come richiesto dall'Allegato 1 al P.N.A. 2019. Giudizio sintetico che quindi non potrà e non dovrà essere rappresentato da un indicatore numerico poiché l'obiettivo indicato da A.N.A.C. è proprio quello di giungere alla formulazione di un giudizio che prescindendo da analisi statistiche e matematiche che si traducano in meri indicatori numerici.

3. la ponderazione del rischio per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento dei differenti rischi (tenuto conto anche degli eventuali presidi esistenti).

La fase di valutazione del rischio consente quindi di individuare la situazione relativa al Rischio Inerente per ogni area, settore e/o processo sensibile.

Una volta individuato il Rischio Inerente (R.I.), considerate le misure di controllo ed i presidi, se esistenti, nonché l'efficacia o meno degli stessi, risulterà un Rischio Residuo (R.R.) sempre frutto di un approccio qualitativo/valutativo che potrà diminuire rispetto alle risultanze del Rischio Inerente (R.I.), e quindi del Giudizio complessivo, oppure restare inalterato.

Di seguito si riportano le tabelle dei *Key Risk Indicators* che, come conseguenza delle diverse circostanze indicate sulla sinistra, riportano sulla destra il Giudizio sintetico secondo le prescrizioni dell'Allegato 1 al P.N.A. 2019.

Segue quindi la scala dei giudizi di probabilità dell'evento corruttivo funzionale, unitamente agli Indicatori del Rischio Inerente, all'individuazione del R.I. quale risultato di una graduazione di tipo valutativo/quantitativo come richiesto dall'A.N.A.C.:

- Alto;
- Rilevante;
- Accettabile;

- Scarso

Si procede infine al *Risk Assessment* di ogni area o settore sensibile per Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

INDICATORI DEL RISCHIO INERENTE	
<i>Key Risk Indicators</i>	
<u>Grado di discrezionalità del decisore</u>	
Il processo è discrezionale?	
- No, è del tutto vincolato	MOLTO BASSO
- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	BASSO
- E' parzialmente vincolato solo dalla legge	MEDIO
- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	TOLLERABILE
- E' oggetto di controllo da parte del solo superiore gerarchico del decisore	ALTO
- E' del tutto discrezionale, senza controlli sul decisore	MOLTO ALTO
<u>Impatto reputazionale</u>	
<u>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state diffuse dai media notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</u>	
- No	MOLTO BASSO
- Non ne abbiamo memoria	BASSO
- Sì, solo a livello locale	MEDIO
- Sì, solo a livello nazionale	TOLLERABILE
- Sì, a livello locale e nazionale	ALTO
- Sì, a livello locale, nazionale e internazionale	MOLTO ALTO
<u>Impatto economico</u>	
<u>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Società in house o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della Società in house per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</u>	
No	MOLTO BASSO

Sì, per importi inferiori a € 5.000,00	BASSO
Sì, per importi compresi fra € 5.000,00 ed € 10.000,00	MEDIO
Sì, per importi compresi tra € 10.000,00 ed € 20.000,00	TOLLERABILE
Sì, per importi compresi tra € 20.000,00 ed € 50.000,00	ALTO
Sì, per importi superiori ad € 50.000,00	MOLTO ALTO

GIUDIZI DI PROBABILITA'

nessuna probabilità → improbabile → poco probabile → probabile → molto probabile → altamente probabile

La valutazione delle aree di rischio e dei conseguenti livelli di rischio per la Società trova sintesi nella seguente tabella che fa riferimento ad ogni area a rischio corruzione

<u>SETTORE/AREA</u>	<u>GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL RISCHIO INERENTE (R.I.)</u>	<u>PRESENZA DI EFFICACI MISURE DI CONTROLLO</u>	<u>GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL RISCHIO RESIDUO (R.R.)</u>
Settore Contabile	Rilevante	Sì	Accettabile
Settore siti archeologici (gestione cassa)	Alto	No	Alto
Procedure di gara selettive	Alto	Sì	Rilevante
Settore acquisti	Rilevante	Sì	Accettabile
Settore personale	Rilevante	Sì	Accettabile

13.5 Misure anticorruzione obbligatorie

Secondo quanto delineato nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver identificato le aree di rischio, è necessario identificare le misure adottate, o in fase di adozione,

idonee a limitare o ridurre il rischio. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza del P.N.A. triennale 2019-2021 sarà opportuno, già dal prossimo anno, un monitoraggio/integrazione sulle misure oggetto di analisi. Di seguito si indicano quindi le misure obbligatorie previste dal Piano Nazionale, con una breve descrizione delle caratteristiche principali e delle loro finalità, nonché, al paragrafo 8.6., in linea puramente programmatica quelle ulteriori adottate d Ge.Se.Co. per il cui dettaglio si rinvia ai piani di attività e relazioni periodiche del RPCT.

MISURE OBBLIGATORIE	DESCRIZIONE	AZIONI
Trasparenza	<p>Ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "All'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ...". Nell'ambito della discrezionalità accordata dalla norma la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha previsto la coincidenza tra le due figure E' comunque assicurato uno stretto coordinamento tra il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) nonché tra le attività svolte dal RPCT e dall'OdV, atteso che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.</p> <p>La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. dei dati e documenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Per gli obblighi in materia di trasparenza si rinvia al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2019-2021 (P.T.T.I.) che costituisce allegato parte integrante del presente Modello (All. 1) e che indica le principali azioni e le linee di intervento che la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. intende perseguire nel triennio 2019-2021.</p> <p>Il Responsabile della Trasparenza verifica l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza e fornisce gli indirizzi in merito alla pubblicazione dei dati nel sito della Partecipata assicurandone la completezza e l'aggiornamento.</p> <p>I Responsabili di ogni Servizio sono responsabili degli adempimenti sulla trasparenza e vigilano affinché sia garantita la tempestività, correttezza e l'aggiornamento dei dati delle informazioni della propria struttura.</p>
Codice di Comportamento	<p>Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante in quanto la sua finalità consiste nell'orientare, in senso legale ed etico, il corretto svolgimento dei servizi e dell'attività amministrativa della Municipalizzata Ge.Se.Co.</p> <p>La violazione dei doveri contenuti nel codice disciplinare approvato dal Cda della Partecipata in data 05/11/2012, nel codice etico aziendale e norme di comportamento approvato dal Cda in data 05/11/2012 e nel Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Arzachena esteso anche alla Ge.Se.Co. approvato con</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Applicare le disposizioni contenute nei predetti codici; - Consegnare al dipendente, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro dipendente con la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., i codici di comportamento a cura del Responsabile del personale.

	deliberazione di G.C. n. 242 del 10/12/2013, è fonte di responsabilità disciplinare.	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Tale obbligo consiste nell'astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, con le quali ci si possa trovare nelle situazioni di conflitto di interesse. Tale obbligo sussiste in capo al Direttore, ai coordinatori e ai dipendenti degli uffici amministrativi e dei vari servizi.	- Promuovere adeguate iniziative di formazione inerenti l'obbligo di astensione e le conseguenze che scaturiscono dalla sua violazione; - monitorare annualmente, in sede di relazione e aggiornamento sull'attività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, i casi di conflitto di interesse verificatisi;
Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	Tale misura consiste nell'individuazione: -degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; -dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi istituzionali; -in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali.	Evitare un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, Osservare quanto previsto dal Codice etico aziendale e norme di comportamento approvato dal Cda in data 05/11/2012.
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Consiste nell'impartire delle direttive interne affinché vengano definiti i criteri e le procedure per l'affidamento di incarichi a: -soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni; -soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.	Predisposizione di autocertificazioni da sottoscrivere all'atto di conferimento dell'incarico, Evitare: -il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in maniera illecita; -la costituzione di illeciti scambi di favori, attraverso il contemporaneo svolgimento di alcune attività che possono inquinare l'azione imparziale della pubblica amministrazione,

		-l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali.
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Consiste nell'impartire delle direttive, da parte del Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. al fine di evitare delle situazioni di incompatibilità al momento del conferimento dell'incarico.	Evitare possibili situazioni di conflitti di interesse mediante la sottoscrizione di dichiarazioni sostitutive.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. divieto di <i>pantouflage</i>)	<p>Tale attività consiste nell'inserire nei contratti di assunzione del personale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;</p> <p>Mentre nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, viene inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;</p> <p>Che venga disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.</p>	<p>Le azioni da intraprendere per evitare situazioni lavorative vantaggiose che consentano di sfruttare a proprio esclusivo fine la posizione e il potere all'interno della Società Ge.Se.Co. consistono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nell'inserire nei contratti di lavoro di assunzione del personale la clausola del divieto di prestare attività lavorativa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa sul divieto di <i>pantouflage</i>. - inserire nei bandi di gara per l'affidamento di lavori e fornitura di beni e servizi la condizione di non aver stipulato contratto di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione con i soggetti individuati dalla precitata norma nonché prevedere l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa tale situazione. <p>Tale misura trova immediata applicazione anche mediante la predisposizione di autocertificazione da produrre a carico delle ditte nelle procedure per la scelta del contraente.</p> <p>I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.</p>
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	Questa misura consiste nell'evitare che, all'interno degli organi che sono tenuti a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per reati e delitti contro la P.A.	<p>Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di gare, in qualità di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie quei soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.;</p> <p>Emanare direttiva interna per l'attuazione.</p> <p>In particolare in riferimento a:</p>

		<p>- L'obbligo di verificare l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa sopraccitata, mediante acquisizione di autocertificazione o acquisizione del certificato del Casellario Giudiziario per i:</p> <p>a. Membri di commissione</p> <p>b. Responsabili dei processi operanti negli uffici indicati dalla legge appartenenti alla categoria C e superiore</p> <p>- L'obbligo di assumere le conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo;</p> <p>- Le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni.</p>
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	Si tratta di una misura a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano comportamenti illeciti di cui sono venuti a conoscenza	<p>Le azioni prioritarie da intraprendere sono le seguenti:</p> <p>-mantenimento dell'anonimato della segnalazione;</p> <p>- divieto di discriminazione nei suoi confronti;</p> <p style="text-align: right;">111</p> <p>- sottrazione della segnalazione al diritto di accesso fatti salvi i casi previsti dall'art. 54 bis c. 2 D.Lgs. n. 165/2001.</p> <p>E' stato adottato da Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. apposito regolamento sul Whistleblowing cui si rimanda.</p>
Formazione in tema di anticorruzione	<p>La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, provvedendo inoltre ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.</p> <p>I fabbisogni formativi sono individuati, sentite in merito le proposte dei responsabili dei vari servizi o coordinatori, dal responsabile della prevenzione in raccordo con i responsabili dei vari servizi.</p> <p>Le iniziative formative sono programmate nel piano della formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:</p> <p>- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante le tematiche dell'etica e della legalità,</p>	<p>Durante il periodo di vigenza del predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo ed entro il 30 novembre di ogni anno i coordinatori dei vari servizi propongono al R.P.C. le materie oggetto di formazione ed i nominativi del personale da formare;</p> <p>-verrà espletata la formazione al personale che opera nei servizi che svolgono attività a rischio medio-alto individuati dai responsabili o coordinatori dei servizi in raccordo con il R.P.C.T.;</p> <p>-il R.P.C.T. riceve le varie proposte e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, predispone il programma della formazione in materia di anticorruzione;</p>

	<p>ed, in particolare, il contenuto del Codice disciplinare e di comportamento. Per tale livello si provvederà preferibilmente con formazione in house o mediante iscrizione ad appositi seminari con formatori esterni;</p> <p>- livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile della trasparenza, ai responsabili di Settore e al personale che opera nelle aree individuate a maggior rischio di corruzione del presente Modello di organizzazione e gestione e riguardante le politiche, i programmi ed i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio corruzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.</p>	<p>-ai nuovi assunti dovrà essere garantito, un livello di formazione generale mediante affiancamento a soggetti esperti.</p>
<p>Patti di integrità negli affidamenti</p>	<p>L'articolo 1 comma 17 della Legge 190/2012 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.</p> <p>I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo ed a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.</p> <p>L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.</p> <p>Nella determinazione si precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara.</p>	<p>Elaborare patti di integrità o protocolli di legalità da imporre in alcuni casi ai concorrenti in sede di gara.</p> <p>Inserire negli avvisi/bandi di gara/lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.</p>

13.6 Misure anticorruzione ulteriori

All'interno del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono state indicate delle misure ulteriori a quelle obbligatorie previste dalla L. 190/2012 al fine di ridurre ulteriormente i fenomeni di corruzione. In particolare:

- Intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai partecipanti nelle procedure di gara e di selezione pubblica;
- Potenziare i controlli nei vari servizi gestiti dalla Ge.Se.Co. per quanto riguarda le verifiche sugli incassi giornalieri ecc;
- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 – 47 del D.P.R. n. 445/2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico;
- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad alcuni dipendenti abbinati seguendo il criterio della rotazione tra uffici e servizi;
- Previsione della presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto;
- Pubblicazione sul sito internet della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. di casi anonimi, in cui si prospetta il comportamento non adeguato, che realizza l'illecito disciplinare;
- Prevedere dei meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale, al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti dal punto di vista comportamentale e professionale.

13.7 Programmazione delle attività e degli interventi

Le misure obbligatorie e quelle ulteriori, indicate nei precedenti paragrafi, per il cui dettaglio si rinvia ai documenti periodicamente redatti dal RPCT ed approvati dall'AU, sono state oggetto di attuazione nell'ambito della Società in parte nell'anno 2020, in parte nell'anno corrente (ultimo del triennio del PNA 2019-2021) e in parte ad iniziare dal 2022, secondo quelle che saranno le indicazioni dell'emanando PNA 2022.

ANNO	ATTIVITÀ
2019	Formazione del personale.
2020	Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo (Parte Generale), attività di Risk Assessment.
2021	Aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo, potenziamento del sistema di integrazione tra Modello 231 e L.190/2012, implementazione del Whistleblowing, del sistema dei controlli interni nei vari settori, compreso l'ambito dell'anticorruzione e della trasparenza. Formazione del personale.

13.8 Programma della trasparenza e dell'integrità

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza perseguiti sono i seguenti:

1. garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
2. la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi all'andamento gestionale e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, il tutto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
3. garantire, mediante apposita pubblicità di avvisi e procedure, l'adeguata partecipazione e concorrenzialità di mercato in occasione dell'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o nella gestione e rinegoziazione delle condizioni di fornitura e servizio esistenti. La Società pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti.

Annualmente la Società realizza una Giornata della Trasparenza durante la quale vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd. Stakeholder), le iniziative assunte dalla Società ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli Settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna. Dello svolgimento di codeste attività e dei rispettivi esiti viene data notizia tramite il sito internet.

Le misure destinate a garantire la piena attuazione della trasparenza sono realizzate secondo la seguente tempistica programmatica (nel triennio 2019/2021):

ANNO	ATTIVITÀ
2019	Aggiornamento del sito della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
2020	Aggiornamento del sito della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e ampliamento della sezione denominata "Società trasparente"
2021	Aggiornamento del sito della Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e ampliamento della sezione denominata "Società trasparente"

13.9 Accesso civico

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza:

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- la segnalazione degli inadempimenti al vertice della Società per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.